

DXLVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Disegni di legge:	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	21570
(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)	21571
(Presentazione)	21574
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173)	21571
PRESIDENTE	21571, 21573, 21591
MICELI	21571, 21573, 21574, 21575, 21584, 21591, 21595, 21597
LAZZATI	21571
GATTO	21572
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	21573, 21576, 21578, 21588, 21591
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21573, 21577, 21587, 21594, 21597, 21598
BIANCO	21575, 21577
GUI	21576, 21580, 21588
COLITTO	21578
ARTALE	21580, 21600
DE VITA	21581, 21590
ADONNINO	21581
MANNIRONI	21583, 21601
GRAMMATICO	21583
BELLUCCI	21589
GIUNTOLI GRAZIA	21601
Proposte di legge:	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	21570
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	21569

PAG.

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):

PRESIDENTE	21603, 21606
DE VITA	21606

Votazioni segrete 21571, 21573**La seduta comincia alle 16,30.**

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Presidente della VI Commissione permanente (istruzione) ha chiesto che le proposte di legge d'iniziativa:

dei deputati D'Ambrosio ed altri:

« Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale » (1268);

e dei deputati Ambrico e altri:

« Modifica dello stato giuridico ed economico del personale amministrativo degli istituti tecnici e delle scuole di istruzione media tecnica » (1440),

già assegnate alla Commissione medesima, in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I commissione (interni):

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi*) (816-B) (*Con modificazioni*);

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (1187) (*Con modificazioni*);

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1356);

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (890) (*Con modificazioni*);

dalla VII Commissione (lavori pubblici):

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.S.A.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1388);

« Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1249);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1248);

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498 » (1331) (*Con modificazioni*);

dalla VIII Commissione (trasporti):

« Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1435);

« Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1402);

« Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1401);

« Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1434);

« Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana » (1439);

dalla X Commissione (industria):

« Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare » (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1188-B) (*Con modificazioni*);

« Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia » (1254) (*Con modificazioni*);

« Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1396) (*Con modificazioni*);

« Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione » (*Approvato dalla*

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

IX Commissione permanente del Senato) (1437);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente nazionale serico » (1443);

dalla XI Commissione (lavoro):

proposta di legge d'iniziativa dei deputati BARTOLE e LUCIFREDI: « Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici » (1459).

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1491);

« Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali » (1501).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Domando all'onorevole Miceli se insiste sulla richiesta di votazione nominale sul suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Gatto.

MICELI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lazzati se insiste sulla richiesta di votazione segreta.

LAZZATI. Insisto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la seconda votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Miceli:

« Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti l'ente espropriante ha facoltà di ricorso ai fini della determinazione del reddito dominicale imponibile e all'accertamento dell'effettiva estensione ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	284
Maggioranza	143
Voti favorevoli	98
Voti contrari	186

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Artale — Assennato — Audisio.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Bartole — Basso — Bavaro — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Bima — Bonfantini — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carratelli — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Cerabona — Chatrian — Chiaromello — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccol Irene — Chiostergi — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Ilia — Corbino — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Del Bo — De Maria — De Mar-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

tino Francesco — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini.

Ermioni.

Fabriani — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grazia — Grifone — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — Latorre — Lazzati — Leone Giovanni — Lettieri — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza.

Magnani — Mancini — Mannironi — Marrazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Menotti — Miceli — Micheli — Migliori — Montanari — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natta — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Nitti — Novella — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Palazzolo — Pallenzona — Paolucci — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti Quarello.

Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Roberti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sallis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Segni — Semeraro Santo — Serbandini — So-

dano — Spataro — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Terranova Corrado — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Voipe.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Biasutti.

Caronia — Casalnuovo — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet.

Gasparoli — Girolami.

Lucifredi.

Mondolfo.

Raimondi.

Togliatti — Treves.

Zerbi.

Assenti per missione della Camera:

Carignani — Coppi Alessandro.

Salizzoni.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 3-bis-I dell'onorevole Gatto.

L'onorevole Gatto completa il suo articolo aggiuntivo con il seguente comma:

« Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto ».

Questo comma, se approvato, potrà essere collocato, in sede di coordinamento, dopo il primo o dopo l'ultimo, indifferentemente.

Onorevole Gatto, vuol chiarire la portata di questa aggiunta ?

GATTO. Lo scopo di questo nuovo comma è molto chiaro. Si tratta di porre bene in luce che, tranne nel caso previsto dal primo comma, cioè nel caso dei vecchi catasti, in nessun altro caso è possibile il ricorso contro i dati catastali, i quali quindi fanno fede assoluta. È più che altro una norma chiarificativa, perché effettivamente, avendo stabilito i casi nei quali il ricorso era possibile, si poteva, anche senza la norma, ritenere escluso ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

altro caso; ma in materia così delicata, e data la importanza evidente dell'articolo, è indubbiamente opportuno chiarire la portata dell'articolo stesso attraverso questo comma, che può dirsi interpretativo, e che risponde perfettamente al pensiero del Governo e al pensiero della Commissione. Governo e Commissione hanno sempre precisato che solo nel caso del vecchio catasto è possibile il ricorso contro i dati catastali.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sul comma aggiunto proposto dall'onorevole Gatto?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetta l'emendamento, che rientra nello spirito della legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo al parere della Commissione.

MICELI. Sull'articolo aggiuntivo Gatto chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo 3-bis-1 proposto dall'onorevole Gatto nella sua ultima formulazione accettata dalla Commissione e dal Governo:

« Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

« Il Governo è autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

« Anche in pendenza del ricorso previsto dal comma primo del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

« Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della

qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale. Suspendo la seduta e la rinvio alle 18,50.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Arata — Arcangeli — Artale.

Babbi — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Bellavista — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Bima — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Corbino — Corona Giacomo — Cortese — Cremaschi Carlo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De Martino Alberto — De Meo — De Vita — Diecidue — Donatini — Dossetti, Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Fanfani — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Giacchero — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helper.

Imperiale.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero --

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Lopardi — Lozza.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Maxia — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Miceli — Micheli — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montersì — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Negrari — Nicotra Maria — Nitli — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pallenzona — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Poletto — Ponti — Proia.

Quarello.

Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Roberti — Rocchetti — Rocco — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sailis — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Serbandini — Sodano — Spataro — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino — Volgger — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Biasutti.

Caronia — Casalnuovo — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet.

Gasparoli — Girolami.

Lucifredì.

Mondolfo.

Raimondi.

Togliatti — Treves.

Vetrone.

Zerbi.

(La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.50).

Presentazione di un disegno di legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio, il seguente disegno di legge:

« Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e di assistenza sociale ».

PRESIDENTE. Do atto di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Gatto?

MICELI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per alzata e seduta l'articolo 3-bis-1, proposto dall'onorevole Gatto, di cui ho dianzi dato lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-ter, proposto dagli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore:

« Nei territori di cui al precedente articolo 1, per un periodo di venti anni dall'accertamento della quota di esproprio di cui al precedente articolo 2, potranno essere acquistati, per atti tra vivi, soli fondi di estensione tale, che, aggiunta a quella eventualmente posseduta, non facciano superare il limite di 500 ettari di superficie lavorabile per ogni proprietario singolo o società.

« In caso contrario la superficie eccedente sarà totalmente espropriata ».

BIANCO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Con questo articolo aggiuntivo, in sostanza, noi miriamo a raggiungere questo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

scopo: cercare di arginare, o per lo meno di contenere, nel tempo, la ricostituzione del latifondo nelle zone in cui sarà applicata questa legge. Perciò, tenuto conto che vi saranno delle proprietà che, nonostante lo scorporo al quale potranno essere sottoposte, resteranno sempre dell'estensione di molte centinaia di ettari, noi proponiamo che, nelle zone in cui sarà applicata la legge di stralcio, sia vietato, per lo spazio di venti anni, di procedere all'acquisto di terreni che, aggiunti ai terreni già posseduti, sorpassino, nel complesso, il limite dei 500 ettari, stabilendosi che la quota che eccedesse questo limite dovrebbe essere soggetta a scorporo. Non ci pare che questa sia una proposta rivoluzionaria, una proposta che la maggioranza non possa accettare.

Essa non impedisce certamente la possibilità di vendite, anzi le favorisce a beneficio della media proprietà, di quella media proprietà che tanto a cuore sta all'onorevole Capua, perchè chi possiede pochi ettari potrà acquistarne ancora, fino al limite massimo di 500.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Con l'emendamento Bianco sostanzialmente si pone una grossa questione, quella del limite, non dirò permanente, ma relativamente permanente, perchè i proponenti hanno posto il termine di 20 anni.

La questione è stata discussa in sede di trattazione generale della legge. Noi abbiamo sostenuto, e non siamo stati i soli, che se vi è una ragione oggi per una limitazione della proprietà fondiaria (non indaghiamo se questa limitazione debba essere per valore o per superficie), tale ragione deve ricercarsi nella attualità e nell'urgenza di rendere operanti le tre esigenze popolari sancite nella Costituzione: favorire l'accesso alla proprietà, stabilire più equi rapporti sociali, rendere effettivo il diritto dei lavoratori alla libertà e alla partecipazione alla vita politica.

Ora, se queste esigenze sussistono oggi, ed in base ad esse si procede ad una qualsiasi limitazione della proprietà, per il fatto che si ritiene la proprietà superiore ad un certo limite in contrasto con la realizzazione delle esigenze stesse, quale fatto vi può indurre a pensare che tale incompatibilità non sussista domani?

Se noi attualmente riteniamo che un proprietario che possieda terre per 30 milioni di valore, rappresenti un ostacolo, una barriera alla realizzazione di queste tre esigenze

costituzionali, se questa proprietà fra un anno si dovesse ripristinare non si sarebbero con ciò ricreate quelle condizioni preclusive allo stabilimento di equi rapporti sociali, alla libertà effettiva dei lavoratori, all'accesso alla proprietà che con la presente legge intendete rimuovere?

Perciò è da ritenersi che se si pone una limitazione qualsiasi della proprietà, determinata dalle premesse suesposte, tale limitazione dovrebbe essere permanente, perchè con la riforma di quella proprietà si ricreerebbero quegli ostacoli che oggi vogliamo abbattere. Ed è per questo che si pongono le richieste di cui all'articolo illustrato dall'onorevole Bianco.

Guardate, onorevoli colleghi, che la nostra preoccupazione non è astratta. Voi affermate che la grande proprietà non si potrà più riformare, perchè i contadini che avranno le terre non le rivenderanno ai proprietari, dato che per trent'anni per legge non possono farlo, anche se lo volessero.

Guardate che a prescindere dalla fiducia che possiamo avere nell'applicazione di questi vostri provvedimenti che precludono per trent'anni il mercato di queste terre, fiducia abbastanza scossa dal ricordo delle analoghe esperienze di un recente passato, vi saranno sempre le restanti terre, che possono essere oggetto di compravendita. Ammettendo anche per esatta (e non lo è) la cifra di 7 milioni e mezzo di ettari di terra in possesso ai grossi e medi proprietari secondo l'onorevole Gui, e volendo anche dare credito che in tali 7 milioni e mezzo di ettari voi ne espropriate 1.260.000, sostanzialmente per trenta anni sarà impedita la compravendita solo di questi 1.260.000 ettari. Ma lo spostamento di mercato dei residui 6.300.000 ettari di terra rimasti ai proprietari originari sarà possibile. Un proprietario che sarà rimasto in possesso di 50 ettari di terra, li può cedere ad uno che ne ha 150 formando una proprietà di 200 ettari. Così facendo si possono formare, attraverso questo mercato di proprietà residue, delle proprietà molto superiori a quelle ammesse dalle limitazioni che ci proponete. Se a questo voi aggiungete la possibilità di compravendita della piccola e media proprietà esistente (avete riconosciuto, infatti, che 7 milioni e mezzo sono gli ettari appartenenti a proprietà che superano i 50), cioè della proprietà al disotto dei 50 ettari, voi vedrete che molte sono le vie attraverso le quali si può ripristinare quella grande proprietà che che voi dite di voler, per lo meno, limitare. Noi sappiamo che la crisi dei prodotti agri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

coli e dell'agricoltura in genere mette la piccola proprietà sull'orlo del fallimento e molte volte l'induce alla vendita. Come possiamo impedire che i grandi proprietari espropriati, alcuni dei quali verranno in possesso di centinaia di milioni per indennizzo e che contemporaneamente rimangono in possesso di un apprezzabile patrimonio terriero, con i titoli ricevuti e che sono commerciabili naturalmente siano portati ad arrotondare le tenute loro rimaste, a spese di quella piccola proprietà che è in crisi e cerca di liquidare per liberarsi di tutti gli oneri che gravano su di essa? Pertanto non è immaginaria la possibilità di formazione della grande proprietà. Da ciò deriva la necessità di un limite permanente.

Inoltre quanto è stato proposto dai colleghi non è affatto arbitrario, in quanto si basa sul contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge generale di riforma fondiaria, il quale stabilisce: « Per un periodo di sei anni dallo accertamento della quota di esproprio i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi in modo da superare coi fondi rimasti in loro proprietà i 750 ettari di superficie lavorabile. In caso contrario la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati dalla presente legge ». Quindi non è una disposizione assolutamente nuova quella che ci viene proposta; i pericoli da noi prospettati erano già presenti alla mente del legislatore quando formulò il progetto di riforma fondiaria generale.

Possiamo aspettare la riforma fondiaria generale per inserire una simile norma? Stiamo discutendo una riforma che, per le zone in cui opera, dovrebbe operare in modo completo. Nelle zone in cui la legge troverà applicazione non si dovrà più ricorrere alla applicazione della riforma fondiaria generale, in quanto sulle stesse zone non vogliamo e non possiamo procedere a scorpori due o tre volte consecutivamente, perché un simile procedimento si risolverebbe in un danno per i contadini, per i proprietari e per la produzione. Quello che dovrà operarsi nei territori e comprensori previsti da questa legge lo stiamo discutendo adesso, e nelle zone stesse dovrà rappresentare qualche cosa di relativamente definitivo.

Voi ci proponete un diversivo: ora non trattiamo la questione del limite, la tratteremo discutendo della riforma fondiaria generale. Questa vostra proposta contraddice anche alla logica: stabilire un limite perma-

nente o un limite bloccato per un ragionevole periodo di tempo è molto più urgente in questa legge speciale che si riferisce a zone nelle quali la grande proprietà ha una potenza notevole mentre la piccola e la media proprietà esistente risente gli effetti della crisi in modo più preoccupante che nelle altre zone nelle quali la piccola proprietà, più organizzata ed attrezzata, meglio sostiene la crisi. Si tratta, poi, di un limite non perenne, ma temporaneo, di 20 anni, fissato in 500 ettari. La Camera può senz'altro accogliere tale proposta, perché essa costituisce il presupposto di una stabile riforma.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. La questione sollevata ora dall'onorevole Bianco e illustrata dal collega Miceli è stata sollevata anche in sede di discussione generale. Allora è stato risposto che non era questa la sede per affrontare questo problema, che sarebbe stato affrontato discutendo la riforma generale.

Tuttavia, al fine di dimostrare che in tale atteggiamento non vi è una volontà dilatoria, mi permetto di presentare un emendamento che anticipa la relativa norma della riforma generale a questa legge-stralcio, riservandomi naturalmente, in sede di riforma generale, se saranno posti altri vincoli, dato che è previsto il coordinamento di questa legge con quella generale, di proporre la modifica anche di questi vincoli.

Tale emendamento riproduce il testo dell'articolo 15 della riforma generale:

« Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

« In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Bianco e Gui?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che l'emendamento Bianco possa nella sostanza essere accolto ma con le limitazioni apportate dall'emendamento Gui. Quindi la Commissione non accetta l'emendamento Bianco ma accetta l'emendamento Gui.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Sembra infatti alla Commissione che l'articolo aggiuntivo Gui risponda meglio di quello Bianco allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento Gui; esso d'altronde riproduce l'articolo 15 della riforma generale, che sarebbe stata anche applicata nel campo di questa legge-stralcio. Non posso, poi, consentire all'emendamento che porta il limite di 750 ettari a 500, per cui sono contrario all'emendamento Bianco.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, mantiene l'emendamento?

BIANCO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter proposto dagli onorevoli Fora, Bianco e altri, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Nei territori di cui al precedente articolo 1, per un periodo di venti anni dall'accertamento della quota di esproprio di cui al precedente articolo 2, potranno essere acquistati, per atto tra vivi, soli fondi di estensione tale, che, aggiunta a quella eventualmente posse-

duta, non facciano superare il limite di 500 ettari di superficie lavorabile per ogni proprietario singolo o società.

« In caso contrario la superficie eccedente sarà totalmente espropriata ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gui, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

« In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge ».

(È approvato).

Passiamo alla tabella A nel nuovo testo definitivo proposto dalla Commissione, il cui esame la Camera stamane ha deciso fosse rinviato alla seduta pomeridiana:

Percentuali di scorporo riferite agli scaglioni di reddito imponibile.

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE			IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
			Lire									
Lire			1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
	Fino a	30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre	30.000 a	60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
»	60.000 a	100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
»	100.000 a	200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
»	200.000 a	300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
»	300.000 a	400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
»	400.000 a	500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
»	500.000 a	600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
»	600.000 a	700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
»	700.000 a	800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
»	800.000 a	900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	900.000 a	1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
»	1.000.000 a	1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
	Oltre	1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nella ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

L'onorevole Colitto ha proposto di modificare i primi tre righi come dalla tabella seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE Lire	IMPONIBILE MEDIO PER HA. Lire									
	1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
Fino a 50.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre 50.000 a 100.000	—	—	—	—	—	—	—	15	30	55

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. La tabella di scorporo, alligata al disegno di legge, si basa congiuntamente sul reddito dominicale della intera proprietà risultante dalla applicazione delle tariffe di estimo al 1° gennaio 1943 e sul reddito medio dominicale per ettaro. Ora io sono d'avviso che, se davvero si vuole salvare la media proprietà, così come la Costituzione esige e così come è stato ripetutamente affermato, occorra riportare il limite di esenzione ad almeno lire 50 mila, come del resto è stato più volte promesso anche in solenni dichiarazioni ufficiali.

Lo stesso onorevole ministro ieri riconosceva che si è disceso molto al di sotto delle cifre che, secondo i tecnici, costituirebbero i limiti della media proprietà. I colleghi della estrema sinistra gli avevano domandato perché mai non si discendeva anche al di sotto del reddito di lire 30 mila, e il ministro rispose che la Costituzione esige il rispetto della piccola e media proprietà, e aggiunse che, stando ai tecnici, avrebbe dovuto la legge, perchè la media proprietà fosse rispettata, fissare non il reddito di lire 30 mila, ma un reddito superiore.

Ed allora? Se questo è esatto, io penso che il mio emendamento dovrebbe essere accolto. Si violerebbe, diversamente, in base alle stesse affermazioni del ministro, la Costituzione.

Bisogna eliminare, poi, sempre se non si vuole che questo disegno di legge costituisca per la media proprietà il viatico per aiutarla... a passare a miglior vita, lo scorporo per il primo scaglione della media unitaria di lire 400, che per quanto considerata per terreni «mediatamente intensivi» colpisce terreni a cultura estensiva, e portare per i redditi complessivi inferiori alle lire 100 mila le percentuali del 15, 30 e 55 ai tre scaglioni di

reddito medio rispettivamente di lire 300, 200 e 100 per ettaro.

Ho esaminato la tabella che è stata presentata dalla Commissione. Non ritengo che possa essere approvata, perchè così come redatta, crea sperequazioni assolutamente ingiustificate. Basti all'uopo tener presente che, mentre per gli scaglioni con imponibile medio rispettivamente di lire 1000, 900, 800 700 e 600 si determina lo scorporo iniziale con criteri di proporzione logica costante, nel senso che la superficie minima esente è sempre inversamente proporzionale al reddito medio, per gli altri scaglioni con imponibile medio da lire 500 in giù non solo non si rispettano tali criteri di proporzione, ma addirittura si sanciscono sbalzi del tutto ingiustificati. A dimostrazione di ciò dirò che per i terreni con reddito medio di lire 1000 lo scorporo ha inizio per la parte di proprietà eccedente i cento ettari, mentre per i terreni con reddito medio di lire 500 la superficie minima esente, invece di salire, discende improvvisamente ad ettari 120. Nello scaglione successivo lo sbalzo è ancora più notevole, in quanto si scende ad ettari 75. A me pare quindi che la tabella, così come si presenta, non possa accettarsi e debba essere modificata.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Trattandosi di una legge che si riferisce prevalentemente a terre estensive, a basso reddito unitario, la Commissione ha ritenuto più conveniente una considerazione particolare per i terreni a reddito più elevato.

Quindi, mentre la tabella proposta dal disegno di legge governativo incide in maniera piuttosto sensibile fin nella prima colonna verticale, cioè quella che si riferisce al reddito medio unitario (per mille lire di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

reddito unitario, ed oltre, e così via mano mano che ci si sposta verso destra nella tabella stessa), si è ritenuto dalla Commissione che fosse più conveniente incidere in misura inferiore su queste terre ad alto reddito, trattandosi di zone ad agricoltura normalmente estensiva. Questo per una duplice considerazione: cioè si è considerato che l'alto reddito ottenuto da queste terre, che hanno un reddito medio unitario elevato, sia dovuto ad un investimento notevole di capitali, a differenza delle terre che, viceversa, sono rimaste più o meno quelle che erano originariamente, o hanno realizzato un reddito non notevolmente superiore. Quindi si è ritenuto di avere un particolare riguardo per gli investimenti fatti in queste terre che hanno raggiunto alti redditi, anche per non sterilire l'iniziativa privata. Ma anche una ragione produttivistica ha determinato lo spostamento proposto dalla Commissione. Questi territori, cui si riferisce la presente legge, richiedono opere ingenti di trasformazione fondiaria o agraria: alle terre, in cui si debbono compiere tali trasformazioni, riteniamo debba preferibilmente riferirsi l'intervento dello Stato, che così vale anche ad incrementare la produzione. Quindi si propone da un lato di ridurre la percentuale di scorporo per le terre aventi alto reddito; ma corrispondentemente si è ritenuto di gravare di più sulle terre a reddito più basso. Questa è la differenza sostanziale tra la tabella proposta dal Governo e quella della Commissione.

La Commissione ha ritenuto che il primo scaglione del reddito imponibile totale che nella tabella governativa era comprensivo dei redditi complessivi fra lire 30 mila e lire 100 mila fosse più convenientemente da distinguersi in un doppio scaglione, cioè fra 30 e 60 mila e da 60 mila a 100 mila, naturalmente adattando anche le percentuali di scorporo alla minor somma che viene presa in considerazione. Non v'è bisogno che qui ripeta, perché ritengo che tutti ne siano a conoscenza, come operi la tabella: essa procede con scorpori progressivamente maggiori quanto maggiore è il reddito complessivo delle singole proprietà, in omaggio al principio che chi più ha, più deve dare; opera però in senso decrescente invece a mano a mano che dai redditi medi unitari alti si passa ai redditi medi unitari bassi: cioè chi ha ottenuto attraverso i propri investimenti un più alto reddito medio sulle proprie terre deve subire uno scorporo minore di chi ha viceversa lasciato le terre al reddito naturale o le ha portate a un grado di miglioramento inferiore.

A questi principi fondamentali si ispirano la tabella governativa e, con le modifiche indicate, quella proposta dalla Commissione.

Se si confronta infatti la tabella A contenuta nel disegno di legge governativo con quella invece proposta dalla maggioranza della Commissione, si vede che innanzi tutto, ripeto, lo scaglione tra 30 e 100 mila è distinto in due scaglioni 30-60 e 60-100, e inoltre si vede anche che le percentuali di scorporo sono state ridotte nelle prime colonne; nella tabella governativa si comincia con un 45 per cento per lo scaglione da 101 a 200 mila; viceversa nella tabella della Commissione si comincia col 25 per cento e così di seguito; secondo la tabella governativa 45, 50, 55, ecc., ed invece, secondo la tabella della Commissione, 25, 40, 50 ecc.; ma mentre la tabella governativa gravava sulle proprietà da 400, 300, 200 e 100 di reddito unitario nella proporzione di 20, 40, 55, 65, gli onorevoli colleghi che hanno sotto gli occhi la tabella vedranno come si siano modificate queste cifre, e cioè si siano aumentate le percentuali di scorporo a carico delle proprietà a più basso reddito. Questa modificazione introdotta dalla Commissione ha portato ad un aumento delle terre che dovrebbero risultare da questa operazione di riforma e di espropriazione.

Infatti, secondo i calcoli che possono essere fatti con quella approssimazione che è possibile con gli elementi di cui noi siamo in possesso, con la tabella governativa, nella ipotesi (che in questo momento è pura ipotesi) che la tabella stessa si applicasse a tutto il territorio nazionale (mentre in conformità di questa legge si applica solo a zone determinate, come sono definite dall'articolo 1 di questa stessa legge) si dovrebbe ottenere un milione e 250 mila ettari circa, corrispondenti a circa 397 milioni di reddito scorporato. Invece, secondo la tabella proposta dalla Commissione si dovrebbe arrivare a circa un milione e 300 mila ettari, sempre nell'ipotesi di applicazione della tabella a tutta Italia; e in luogo di 397 milioni di reddito imponibile si dovrebbe arrivare a circa 405-408 milioni; quindi vi è un aumento.

Però ho ritenuto, e con me altri colleghi della Commissione, che, tutto considerato, la Commissione avesse forse ecceduto nel ridurre le percentuali di scorporo delle proprietà ad alto reddito medio unitario; e quindi, avendo meglio considerato le cose, anche al fine di stabilire una maggiore perequazione fra le varie percentuali di scorporo, mi sono permesso di proporre una nuova tabella che modifica la tabella della Commissione, nel senso

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

che eleva alquanto la percentuale di scorporo delle proprietà di più alto reddito, ferme restando normalmente le altre.

Si è solo introdotta una lieve riduzione nelle proprietà a più basso reddito, come risulta dal confronto delle due tabelle. Quindi, mentre la tabella della Commissione, ad esempio, per le proprietà con mille lire di reddito medio unitario, procedeva nel senso di 25, 40, 50, 60 ecc., la nuova tabella che mi permetto di proporre procede nel senso di 35, 45, 52, 60, 64, ecc.

Io non scendo qui all'analisi delle cifre; naturalmente la tabella ha un suo sistema. Indico semplicemente, con brevità, quelli che sono i criteri che hanno ispirato queste modificazioni, cioè — rispetto alla tabella precedente della Commissione — essenzialmente, quello di conseguire un'elevazione delle percentuali di scorporo delle proprietà di più alto reddito unitario.

Mi pare di avere in tal modo illustrato le differenze che intercorrono fra la tabella precedente della Commissione e l'ultima, che mi sono permesso ora di presentare.

ARTALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTALE. Desidero un chiarimento dall'onorevole relatore, giacché ho l'impressione che nella tabella vi sia un errore di impostazione o quanto meno materiale. Nello scaglione da 30.000 a 60.000, nella colonna 400 di imponibile medio, è stata posta la percentuale di scorporo in misura di 15. Chiederei all'onorevole relatore perché se con 100 ettari di terreno, che hanno 500 lire di imponibile medio e globale di 50.000, non si è colpiti, dato che nella colonna corrispondente c'è la cifra 0; perché, se con 100 ettari di terreno che hanno 300 di imponibile medio e 30.000 di imponibile globale non si è colpiti perché esenti (cioè non si è colpiti con una coltivazione più intensa, e non si è colpiti con una coltivazione più scarsa), mentre sono colpiti cento ettari con 400 lire di imponibile medio che rappresentano la via di mezzo nelle due colonne?

Me lo vuol spiegare l'onorevole relatore? È uno strano caso. È un errore o è un criterio?

PRESIDENTE. L'onorevole relatore le risponderà in sede di parere della Commissione sugli emendamenti.

L'onorevole Gui ha proposto di aggiungere, alle attuali note, le seguenti:

« Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio ha inizio da lire 20.000 di reddito imponibile to-

tale. Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUI. Le considerazioni che ho avuto occasione di svolgere in sede di discussione generale mi consentono di essere molto breve nella illustrazione di questo mio emendamento. Esso è stato presentato come aggiunta alle note e si propone di incidere in una misura bene identificata sulle proprietà con reddito imponibile globale superiore alle 20 mila lire che abbiano un reddito unitario inferiore alle 100 lire. Propongo che per queste proprietà si crei uno scaglione da 20 a 30 mila lire e che in questo scaglione l'esproprio avvenga con la stessa percentuale del reddito 100 o meno e per lo scaglione da 30 a 60 mila.

Ciò per evitare una conseguenza estrema, che mi pare preoccupante. Con l'esonero fino a 30 mila, nel caso di reddito unitario inferiore a 100 lire, noi possiamo arrivare alla conseguenza di mantenere il monopolio della proprietà terriera in molte zone a bassa produzione. In qualche regione d'Italia, e particolarmente in Sardegna, esistono in misura rilevantissima proprietà con reddito unitario molto basso, anche di 10 o 20 lire. Io ho visto nei dati statistici persino delle proprietà con reddito simbolico di una lira. Ora supponiamo il caso di un reddito unitario di 10 lire: con un esonero fino a 30 mila si ha una proprietà di 3 mila ettari. Evidentemente una siffatta proprietà, anche se dal punto di vista economico rimane al di sotto della media proprietà, dal punto di vista del monopolio terriero, può costituire per un comune una specie di monopolio, un immobilizzo della proprietà. Nel caso poi del reddito unitario di una lira, la estensione è ancora e di molto maggiore: terra indubbiamente povera, se è in questa condizione, che però è bene distribuire, poiché un minimo di valorizzazione in mano al contadino è sempre possibile. Io penso, per esempio, che 200 ettari che costituiscono in mano ad un grande proprietario un pascolo scarso od un bosco di olivastri non innestati (nella Sardegna ve ne sono moltissimi) potrebbero rendere sicuramente di più in mano ad un contadino che vi dedicasse il proprio lavoro e, per esempio, innestasse gli olivastri.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Ciò determinerà non soltanto un vantaggio di ordine economico, ma anche un vantaggio dal punto di vista sociale, perché si smobiliterebbero enormi estensioni di terreno attualmente accentrate in poche mani, il che ha appunto quelle conseguenze di ordine morale e sociale che questa legge vuole combattere.

MASTINO GESUMINO. E se questi terreni sono in mani comuni?

GUI. Se sono in mani comuni la legge non interviene, perché sono fuori della sua considerazione.

Ora io credo che i fini della legge, rimanendo fedeli alla tabella, in questo caso siano in parte pregiudicati e sia perciò necessario mettere in moto questi monopoli terrieri per raggiungere scopi produttivi e sociali che non mi sembrano trascurabili.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. In verità non mi spiego questo accanimento verso la proprietà povera. Già noi abbiamo rilevato che con questa tabella si agevola molto la proprietà ricca a danno della proprietà povera. Lei, onorevole Gui, parla di estensione di terreni, di proprietà che danno un reddito di 20-30 lire per ettaro. Ma io le dico che con 100 ettari di terreno, a reddito complessivo medio di 20-30 lire, il proprietario può allevare soltanto un piccolo gregge e può fare il pecoraio, se non vi sono possibilità di trasformazione!

Ma perché accanirsi contro la proprietà povera? Se lei, onorevole Gui, ha accettato quella interpretazione dell'articolo 44 della Costituzione in ordine al limite della proprietà terriera, secondo la quale il limite va inteso non come limite di superficie, ma come limite alla potenza economica della proprietà stessa, allora io le dico che, per coerenza, bisogna mantenere intatte o anche elevare, se è necessario, le percentuali di scorporo sulle proprietà ricche. La Costituzione non ha inteso limitare la proprietà terriera soltanto in rapporto alla estensione, ma anche alla sua potenza economica!

Ora, onorevole Gui, se lei vuole scorporare 100 o 200 ettari di pascolo roccioso e vuole invece mantenere intatta una proprietà di 200-300 ettari di terreno ad alto reddito, non può certamente invocare lo spirito della Costituzione!

ADONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADONNINO. Pur partendo dagli stessi principi dell'onorevole De Vita, sono favorevole all'emendamento Gui.

Vorrei fare una brevissima osservazione fondamentale su tutto il sistema della tabella. Non che io spero, con ciò, di conseguire dei risultati pratici. Ma è bene che ognuno esprima chiaramente il proprio pensiero, per fissare, di fronte alla storia, la propria responsabilità su questa legge, che è la più grave della nostra epoca, nel settore del diritto interno, e che impegna a fondo la nostra coscienza. E la tabella è il punto centrale della legge.

Ora quando abbiamo trasportato il sistema dalla base della superficie alla base del reddito catastale, cioè del valore, noi abbiamo parificato con ciò la situazione di tutte le proprietà e di tutte le terre. È esatto che un ettaro di orto ha un valore molto differente di un ettaro di pascolo, e che, per pareggiare un solo ettaro di orto, ci vorranno molti ettari di pascolo. Ma quando fondiamo il sistema di esproprio sul criterio del reddito catastale, cioè del valore, abbiamo parificato tutto. Due proprietà che hanno 100 mila lire ciascuno di reddito catastale sono due proprietà di valore perfettamente uguale, anche se l'una sia concentrata in pochi ettari di orto e l'altra sia diluita in molti ettari di terreni pietrosi, rocciosi, da pascolo.

Posto ciò, è evidente che dal punto di vista logico, per congegnare una tabella giusta si sarebbe dovuto lasciare, in quella che ci si propone, la sola linea verticale. Posti cioè uno sotto l'altro vari scaglioni di reddito catastale complessivo, la percentuale di scorporo avrebbe dovuto aumentare progressivamente. Non dico nemmeno proporzionalmente, ma progressivamente: più aumenta la ricchezza, più deve aumentare lo scorporo. Si sarebbe dovuto applicare il sistema tributario: è una tassa, in fondo, quella che noi imponiamo; pagata in terre invece che in denaro. E con ciò avremmo applicato il sistema fissato nelle dichiarazioni di pasqua del Presidente del Consiglio. Criterio base: il valore.

Non che il criterio della superficie avrebbe dovuto essere assolutamente escluso; esso avrebbe dovuto essere usato come criterio accessorio, secondario, di correttivo, per qualche caso, simile a quello cui vuol porre riparo l'emendamento Gui, nel quale il solo criterio del reddito catastale avrebbe portato a risultati aberranti, lasciando intatte vaste estensioni di terreni poverissimi.

Invece, nella tabella ministeriale, e più nella tabella della Commissione che ora la sostituisce, accanto ad ognuno degli scaglioni di reddito catastale complessivo (linee ver-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

ticali) si è costruita una linea orizzontale, in cui la percentuale di scorporo aumenta a guisa che diminuisce il reddito medio unitario per ettaro, cioè in sostanza, a guisa che aumenta l'estensione in superficie. Si può dire che la superficie diventi di nuovo criterio preponderante, o, quanto meno, criterio uguale a quello del valore, che in gran parte annulla l'efficacia di questo. Ne risulta una tabella iniqua: lascia ricco chi ha le terre intensive; impoverisce chi ha terre estensive.

Né, a guisa che diminuisce il reddito unitario medio, che aumenta cioè la superficie, la progressione, in aumento, delle percentuali di scorporo è lieve o comunque moderata; è invece fortissima: nella tabella ministeriale, nello scaglione verticale da 100 a 200.000 lire di reddito complessivo, abbiamo una linea orizzontale in cui si passa da una percentuale di scorporo del 45 per cento per redditi unitari di 1000 lire, all'85 per cento per redditi unitari di 100 lire. Nella tabella della Commissione il salto è più grave: dal 25 per cento al 93 per cento

Io desidero che la Camera abbia perfettamente chiara la visione di questa iniquità: la sostenga chi la propone, l'approvi chi vuole, ma si abbia la coscienza e si assuma la responsabilità di sapere quel che si propone e quel che si approva. *A* e *B* sono due proprietari ugualmente ricchi: ambedue 100.000 lire di reddito globale; ebbene: *A*, con la fortuna di terreni ottimi, irrigui ha 1000 lire di reddito medio e subisce uno scorporo, nello scaglione, del 25 per cento; *B* ha terreni estesi, aridi, argillosi, rocciosi, e subisce uno scorporo del 93 per cento! Un esproprio quasi totale! È un'iniqua tabella che protegge i ricchi! E si aggiunga che, nella tabella *F*, che certo sarà approvata, si peggiorano le condizioni dei piccoli e dei medi, e si migliorano le condizioni dei ricchi. Infatti, un proprietario con 60.000 lire di reddito globale e 100 di reddito medio, secondo la tabella ministeriale subirebbe uno scorporo di 19.000, secondo la tabella della Commissione sale a 22.500! Uno con 100.000 lire di reddito globale e 100 di medio, sale da lire 45.500 a 58.500! Ancora; uno con 100.000 di reddito totale e 300 di unitario sale da lire 28.000 a 33.000 di scorporo. Invece i grandi proprietari sono alleggeriti sensibilmente: con un reddito totale di 200.000 lire e unitario di 1000 si scende da lire 45.000 a 25.000 di scorporo; e con 300.000 di reddito totale e 1000 di unitario si scende da lire 95.000 di scorporo a 75.000. I ricchi sono protetti. In generale, nella materia nostra, le esenzioni, gli allegge-

rimenti, le esclusioni dall'esproprio, le « particolari considerazioni » sono gravi ingiustizie: o verso i contadini assegnatari, se si diminuisce la massa di ettari da distribuire, o verso coloro il cui onere si aumenta se resta integra la massa da distribuire.

L'ingiusto sistema aggrava chi ha seguito i consigli dei governi di coltivare cereali per dare al popolo italiano pane italiano: sono i terreni a cereali quelli a reddito unitario basso. Aggrava il meridione, di fronte al settentrione; perché quello ha redditi unitari più bassi. È così ingiusto il sistema che i settentrionali hanno ottenuto esplicita assicurazione che, per l'Italia settentrionale, non sarà seguito.

Quali giustificazioni si sono tentate?

Una bene orchestrata e costante campagna di stampa e di tecnici ha creato con i proprietari intensivi degli eroi, che hanno migliorato, investito, aumentato il reddito: si debbono premiare; e con gli estensivi i reprobi, gli « assenteisti » che si debbono punire. L'argomento è più iniquo della tesi che pretende di sostenere. Una coltura e il relativo reddito unitario dipendono in massima parte da ragioni obiettive: in un ottimo terreno irriguo, tutti, nella zona, i diligenti e gli assenteisti fanno orti e giardini; meglio o peggio coltivati (elemento che non compare in catasto), ma sempre orti e giardini. E dove non si è potuto migliorare, la colpa è dei governi che non hanno mai fatto le necessarie opere di fondamentale bonifica.

È per la minima parte che possa risalire a cause soggettive come si farà colpa al coltivatore, se, specie negli ultimi tempi, prigioniero, o combattente, o vedova o minorene?

Da ultimo, veramente, nelle Commissioni e nei gruppi tale argomento si tende ad abbandonare. Ma si dice: chi ha investito capitali, migliorando, verrebbe espropriato dei capitali investiti. Singolare argomento: ma il capitale non si è incorporato, immedesimato con la terra? Non è divenuto terra? È terra ricca. Ed esentarlo o gravarlo di meno significa proteggere la ricchezza; favorire chi ha investito milioni guadagnando miliardi nel vendere prodotti pregiati e non contingentati e nel profittare delle miserrime condizioni del periodo di guerra, significa voler dimenticare che vero scopo della riforma è quello di redistribuire, non di preservare la ricchezza.

Ultimo argomento: ma noi dobbiamo approfittare dello scorporo per migliorare, anzi trasformare terre, dunque la somma

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

che abbiamo dobbiamo impiegarla in terre estensive.

Anche questo argomento ingiusto ed infondato. La qualità delle terre da scorporare può considerarsi sia in riguardo ai contadini assegnatari sia in riguardo ai miglioramenti da fare e al relativo impiego di manodopera. Sotto il primo aspetto è chiaro che si nuoce ai contadini dando loro terre cattive e lasciando le buone ai ricchi: il contadino non vuole estensione, ma qualità, preferisce un ettaro di orto a trenta ettari di argilla e roccia; sotto il secondo aspetto è certo che, distribuendo equamente lo scorporo come valore tra terre estensive e terre intensive, gravando pure le terre ad alti redditi unitari, secondo una base di valore opportunamente ma moderatamente corretta dal criterio di superficie, si avrebbe in risulta un po' di superficie trasformabile in meno da redistribuire. Badiamo, dico trasformabile, in quanto migliorabile e tutta: anche la relativamente intensiva si può migliorare. E dico: « un poco », in quanto, nell'interno degli stessi ricchi patrimoni con terre intensive vi saranno pure terre estensive, in modo che, pur togliendo l'ingiustizia di proteggere i ricchi, si potrà quasi sempre espropriar loro, in terra estensiva, la quota di scorporo afferente all'intensiva.

Ma quel poco di terra estensiva che resterebbe non espropriata, non perciò dovrebbe restare non trasformata: si dovrà imporre ai proprietari di trasformarla. Non capisco l'idea del mio amico onorevole Germani che lo Stato non riuscirà mai ad imporre trasformazioni ai proprietari; non è un omaggio né una lode quella che egli fa con ciò al Governo, considerandolo implicitamente debole ed impotente, ed associandosi alla nota tesi comunista che il Governo è succube dei proprietari. Il nostro Governo, se vuole, può imporre le trasformazioni (e se è impotente, come le imporrà ai contadini per le quote assegnate?) e, imponendole ai proprietari, assorbirà bracciantato. Si eliminerà anzi, così, un punto di difetto di questa legge che affida le miglierie ai contadini assegnatari di poderi i quali lavoreranno con le loro famiglie ma non impiegheranno braccianti. Punto che preoccupa molto i nostri sindacalisti.

Ecco quanto voglio che Camera e paese abbiano chiaro dinanzi agli occhi e alla coscienza.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Voterò a favore dell'emendamento Gui perché, considerando la parti-

colare situazione della mia regione, se non si dovesse accettare quell'emendamento, la riforma in Sardegna sarebbe praticamente inoperante.

Tanto perché possiate avere un'idea della situazione in cui si trova la proprietà terriera in Sardegna, mi limiterò a leggervi soltanto due dati. Vi dirò che le proprietà che hanno un reddito che va dalle 40 alle 60.000 lire sono soltanto 37, per una superficie complessiva di 57.000 ettari. Di questi, però, 36.000 appartengono ad enti locali — comuni, province — mentre di proprietà dei privati restano soltanto 21.000 ettari circa.

Come vedete, l'entità della superficie espropriabile sarebbe ridotta quasi a zero soprattutto in rapporto alla superficie complessiva di tutta l'isola, che è di 24.000 chilometri quadrati.

Viceversa, il gruppo delle proprietà che hanno un reddito variabile dalle 20 alle 40.000 lire, aumenta alquanto, perché si hanno complessivamente 239 proprietà per una superficie complessiva di 159.000 ettari, di cui però 90 mila appartengono a 48 enti.

Quindi, come vedete, diminuendo l'aliquota massima entro la quale possa essere resa operante la riforma in Sardegna, si dà la possibilità di aumentare — anche se non di molto — la superficie terriera da distribuire ai coltivatori.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Avevo divisato di non intervenire in questa discussione, perché effettivamente per la mia Sicilia vi è un altro progetto di scorporo e di riforma agraria all'incirca uguale a quello che discutiamo ora; ma l'intervento dell'onorevole Adonnino — siciliano come me — mi costringe a chiarire una cosa. Non è affatto vero che i contadini vogliono la legge che qui si sta per votare. Per parlare di ciò che vogliono, i contadini, bisogna essere vicini ad essi (*Commenti al centro e a destra*), perché i contadini ricordano sempre che durante la prima guerra mondiale la terra fu loro promessa, ma ad essi non è stata mai data. Fu presentato un progetto dall'onorevole Colajanni, progetto che fu insabbiato e restò eternamente insabbiato.

Desidero dire ancora una cosa al ministro Segni e all'onorevole relatore. Il vostro progetto si basa esclusivamente sui dati catastali, ossia su un terreno friabilissimo, sulla creta, perché i dati catastali siciliani — e non posso riferirmi ad altre regioni perché non ho gli elementi per farlo — non rispondono affatto alla realtà della conduzione della terra. I col-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

leghi siciliani possono testimoniare. In Sicilia, e voglio riferirlo in pretto dialetto, si dice: *cu è cchiù dotto si fa megghiu u cappotto*, cioè chi è più dotto si fa meglio il cappotto. I proprietari terrieri della Sicilia vanno tutti i giorni agli uffici del catasto, ora per una ragione, ora per un'altra, ed ottengono tutto ciò che vogliono. È così, onorevole Segni. Nella legge è disposto che « i terreni classificati in catasto come boschi e incolti o improduttivi sono esclusi dal formare il reddito globale ».

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, sono esclusi solo dal formare il reddito unitario.

GRAMMATICO. Ebbene, di terre che passano per incolte ed improduttive in Sicilia ve ne è una grande abbondanza, soprattutto nelle contrade in cui si coltiva il grano; ma, invece di essere improduttive, sono produttive al massimo. Vi sono dei vigneti di primissima categoria che sono classificati come improduttivi!

CALCAGNO. Come è possibile?

GRAMMATICO. È proprio così, onorevole Calcagno. Non so come faranno gli enti, chiamati ad eseguire lo scorporo, quando si troveranno di fronte a dei proprietari i quali dimostreranno che le loro terre non possono, non debbono essere scorporate, perché non raggiungono il reddito globale per essere scorporate, oppure perché il compenso che si deve dar loro è di gran lunga inferiore a quello che si vuol dare, in quanto le loro terre non risultano al catasto coperte a vigneto, come effettivamente sono.

Questo doveva dire l'onorevole Adonnino; forse se ne è dimenticato! Io ho la ferma convinzione che voi, con il vostro progetto, non arriverete mai a scorporare in Sicilia. Ed io aggiungo che i contadini siciliani hanno ancora in mano la cambiale che venne loro firmata dopo la prima guerra mondiale; quella cambiale resterà sempre in mano ai contadini siciliani, e voi non porterete la pace nelle campagne! (*Applausi all'estrema sinistra -- Proteste al centro*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Onorevoli colleghi, io credo che sinora non si sia parlato in concreto sulla tabella. Io, comunque, non mi riferirò alla definizione della tabella, perché questa è stata già data e giustificata nella relazione del ministro. La tabella, secondo tale definizione, dovrebbe esprimere un principio di selettività automatica. I terreni a maggior

reddito unitario per i quali c'è un presupposto di maggiore investimento, dovrebbero essere assoggettati ad aliquote di scorporo minori. Questo dovrebbe essere il primo criterio. Vi dovrebbe, poi, essere un criterio di progressività patrimoniale: i terreni di maggior valore patrimoniale, a prescindere dall'origine di tale valore globale, dovrebbero essere proporzionalmente assoggettati ad aliquote di scorporo maggiori. Il pubblico però, dopo queste premesse, non si rende conto della serie varia dei numeri che figurano nella tabella, cioè del perché un determinato scaglione di valore patrimoniale globale combinato con un determinato reddito unitario debba portare proprio ad una determinata aliquota di scorporo e non ad un'altra.

L'onorevole Germani, su questo non ha potuto dare alcuna spiegazione. La tabella è empirica, non obbedisce ad una determinata legge, ma ad un criterio molto vago. Tale criterio è differenziale, nel senso che l'aumento del valore assoluto del patrimonio, riportato per scaglioni nelle linee orizzontali delle tabella, determina un aumento delle aliquote di scorporo (aliquote crescenti con i patrimoni fondiari), mentre l'aumento dei redditi per ettaro determina una diminuzione delle aliquote di scorporo (aliquote decrescenti col crescere dei redditi, e quindi col valore unitario dei terreni). In definitiva, dovrebbero essere soggetti a maggiori scorpori i terreni aventi un valore patrimoniale complessivo elevato ed aventi un reddito unitario basso per mancanza di investimenti, o per naturale fertilità del terreno. L'applicazione della tabella, nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, dovrebbe portare, se non ad un premio, per lo meno ad una più limitata espropriazione nei confronti di quei proprietari i quali hanno effettuato investimenti produttivi nelle loro terre. Ma questa è semplicemente una enunciazione che può forse denotare o simulare buona volontà. Ma, se analizziamo in concreto gli effetti della applicazione della tabella, ci renderemo conto che i risultati contraddicono a tale criterio ed a tali intenzioni.

Onorevoli colleghi, io sono costretto a portarvi in proposito un concreto esempio di applicazione della tabella, esempio cui ho già accennato nella discussione generale. Non avrei nuovamente portato in questa aula anche tale questione se il ministro e il relatore di maggioranza mi avessero dato al riguardo una qualsiasi risposta in sede di conclusione della discussione generale; ma essi, invece, non mi hanno dato nessuna risposta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Il concreto esempio di applicazione della tabella che ci viene proposta (sino a questo momento) è il seguente.

Supponiamo di avere due proprietà fondiarie che si trovano nella stessa zona e che possono essere anche limitrofe. I proprietari dei due terreni posseggono 260 ettari ciascuno di terreno della stessa natura (seminativo), della stessa classe (seminativo di seconda), dello stesso reddito unitario: 100 lire all'ettaro.

Niente può escludere che i due proprietari siano fratelli che hanno ereditato, in parti uguali, un unico asse fondiario. Il primo dei due proprietari, dieci anni fa, investì nel terreno 5 milioni di lire per eseguire trasformazioni e migliorie: impiantando vigneti, orti, arboreti. Voi sapete che quando al terreno si aggiunge l'investimento di capitale si ha come primo effetto un aumento di reddito: quindi le 100 lire di reddito unitario iniziale del primo proprietario, per effetto dell'investimento di 5 milioni di capitale, sono certamente aumentate, passando, supponiamo, a lire 800 ad ettaro (se invece di supporre l'incremento da 100 a 800, ne supponiamo uno diverso per esempio da 100 a 500, i risultati saranno meno appariscenti quantitativamente ma qualitativamente saranno gli stessi). Il secondo dei proprietari non ha investito un soldo nei suoi 260 ettari di terra: in conseguenza il reddito unitario di questo secondo proprietario è rimasto di 100 lire ad ettaro. Attualmente ci troviamo in presenza di due terreni originariamente identici, che hanno però valore patrimoniale e reddito diversi: l'uno è rimasto un fondo di 260 ettari di seminativo di seconda classe con 100 lire di reddito per ettaro; l'altro è diventato un fondo di 260 ettari di seminativo di seconda classe, vigneto, frutteto orto, con il reddito medio di 800 lire per ettaro (e ciò a causa dell'investimento di 5 milioni). Entra in funzione la vostra legge di scorporo con relativa tabella. Come opera la tabella nei confronti di questi due proprietari? Il secondo proprietario, colui che non ha investito un soldo nelle sue terre, si trova ad avere 260 ettari di seminativo di seconda, a lire 100 all'ettaro di reddito, cioè un patrimonio fondiario con 26.000 lire di reddito globale, e siccome la vostra tabella esenta da ogni scorporo quei proprietari che posseggono patrimoni con reddito globale inferiore alle lire 30.000, il secondo proprietario è esente da ogni scorporo e manterrà intatti i 260 ettari di terra. Il primo proprietario, colui che ha investito 5 milioni nelle sue terre, si trova ad avere un patrimonio fondiario che (per essere salito il reddito da 100 a 800) gli frutta

un reddito globale di $800 \times 260 =$ lire 208.000. Se applicate la vostra tabella a questo primo proprietario, con 208.000 lire di reddito globale e 800 lire di reddito unitario, voi ricaverete un'aliquota di scorporo la quale porta all'espropriazione di 64 ettari di terreno. Cioè a questo primo proprietario, agricoltore attivo, voi togliete 64 sui 260 ettari di terreno lasciandogliene 196.

Una voce al centro. Questo è un caso limite!

MICELI. Non è un caso limite, è un caso indice. Vi ho già detto che, se invece dei numeri da me adottati in partenza, ne prenderete degli altri avrete dei risultati meno appariscenti, ma qualitativamente il fenomeno si ripete.

Qui non si vogliono ascoltare le parole semplici, ma i discorsi altisonanti. Vorrei però che le considerazioni e cifre che io sto portando potessero essere smentite! Se invece che ad 800 lire il reddito fosse salito a 300 lire ad ettaro, allora invece di 64 ettari scorporati ve ne sarebbero stati una ventina, ma si sarebbe sempre verificato il fatto che, mentre la proprietà di colui che non ha investito capitali e migliorato il fondo sarebbe rimasta intatta, la proprietà di colui il quale attraverso gli investimenti ha migliorato le terre sarebbe stata in maggiore o minore misura espropriata. E chi ha più investito più viene espropriato. Il proprietario che ha investito 5 milioni, e ha portato il reddito a 800 lire, sarà espropriato di 64 ettari di terreno, pari a circa 1.035.000 lire di valore, mentre se avesse investito di più l'esproprio sarebbe stato maggiore.

In conclusione, non si espropria la terra come tale. Al proprietario che possedeva 260 ettari di terra e non ha operato nessun investimento e miglioramento in quelle terre si lasciano tutti i 260 ettari di terra; mentre all'altro che aveva parimenti 260 ettari di terra, preleviamo 64 ettari di terra che hanno il valore di 1.035.000 lire. Quindi non è la proprietà di 260 ettari di terra che dà origine all'espropriazione, ma il fatto che su questa terra si siano fatti o meno degli investimenti, quindi ivi si colpiscono solo gli investimenti: praticamente il milione e 35 mila lire, rappresentato da 64 ettari di terra, è un prelevamento (rimborsato) sui 5 milioni di investimenti; se non si fossero investiti quei 5 milioni (caso del secondo proprietario) non vi sarebbe stato il prelevamento di 1.035.000 né alcun altro prelevamento. Io avevo chiesto e torno a chiedere al ministro, alla Commissione alla maggioranza, una risposta su questa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

mia constatazione. Non si tratta di un inconveniente o di una imperfezione della legge, si tratta di tutto il meccanismo della legge, espresso attraverso la tabella, che deve essere posto in discussione, perché origine di tale assurdità!

Allo stesso risultato, qualitativamente, si perverrebbe partendo non da scorpori zero (patrimoni al disotto del limite di esenzione), ma paragonando le aliquote di scorporo per proprietà a redditi unitari ad esempio a 200 e ad 800 lire di reddito: i terreni espropriati aumentano col reddito, ed incidono quindi potenzialmente non sulla terra ma sui capitali investiti. Questa constatazione dovrebbe per lo meno indurvi alla riflessione. La vostra tabella non fissa un limite alla proprietà terriera; rappresenta una forma di prelevamento pagato di terre, fatto con determinati criteri che voi stessi avete già votato ponendoli come premessa della tabella. Vi ho dimostrato che la tabella non risponde al principale criterio che avete già votato, al criterio di selettività.

Seconda questione: la tabella, nella sua applicazione a superfici (patrimoni) e redditi variabili con progressiva continuità, dovrebbe portare ad aliquote di scorporo variabili anch'esse in forma continua o per lo meno progressiva, senza regressi. Un calcolo a questo riguardo è stato fatto da un certo ingegnere Enzo Casalini sul *Giornale d'Italia* del 21 luglio. Da quella indagine che si riferisce alla tabella del disegno di legge, ma che rimane valida come indicazione, si vede che una proprietà di 100 ettari è esente da scorporo qualunque sia il suo reddito unitario: da lire 1000 a lire 100, eccetto che per un reddito di lire 400 per cui si ha uno scorporo di 3 ettari!

Come va che tra i diversi redditi, a parità di superficie, si ha un esproprio solo per il reddito di 400 lire ad ettaro: per 500 lire di reddito, la proprietà è esente da scorporo, per 300 lire è parimente esente; è soggetta a scorporo per 400 lire di reddito!

Considerando i 200 ettari, con un reddito 800 si ha un esproprio di 34 ettari, con 700 un esproprio di 31 ettari, con 600 lire di 20 ettari, con 500 lire di 8 ettari.

Sembrirebbe da queste cifre, e sino a questo punto, che le aliquote di scorporo (contraducendo al vostro criterio di selettività) dovessero diminuire insieme al reddito unitario. Ma a questo momento, cioè nel passaggio dalle 500 alle 400 lire di reddito unitario, il fenomeno si inverte: le aliquote di scorporo che erano scese col reddito, scendendo ancora

il reddito, risalgono!! Infatti, mentre quando il reddito unitario scende da 600 a 500 lire, lo scorporo scende da 20 ettari ad 8 ettari, quando il reddito continua a scendere dalle 500 alle 400 lire lo scorporo improvvisamente ed inaspettatamente sale da 5 a 28 ettari!! A che cosa obbedisce dunque questa tabella? Dalla indagine fatta dal *Giornale d'Italia* si può trarre questa conclusione: la tabella non obbedisce ad alcuna regola; mentre i redditi salgono con continuità le aliquote di scorporo non scendono con continuità, ma per determinati redditi addirittura risalgono senza plausibile motivo. La tabella non dà alcuna sicura indicazione sull'andamento degli scorpori; è un meccanismo a sorpresa: un vero « totocalcio agricolo ». Almeno nel totocalcio una certa indicazione c'è attraverso l'esito delle partite precedenti, ma in questo caso anche tale indicazione manca.

Ho fatto un'indagine sulla applicazione della tabella fornitaci ieri sera a tarda ora: mi sono interessato di una proprietà di 2000 ettari, che può avere dei redditi diversi, a seconda degli investimenti. Io mi sono interessato di esaminare le quote di scorporo di questa proprietà per redditi variabili da 50 lire a 1000 lire ad ettaro. A che risultato sono arrivato? Su questo prego gli onorevoli colleghi e la Commissione di confortarmi della loro attenzione per potere in perfetta coscienza rispondere alle conclusioni alle quali perverrò, trovando quelle giustificazioni che io non riesco a trovare. Al proprietario di 2000 ettari di terra con 50 lire di reddito unitario, secondo la vostra tabella, viene espropriato il 55 per cento del patrimonio. Se lo stesso proprietario di 2000 ettari di terra ha un reddito di 100 lire per ettaro o di 200 lire per ettaro, viene sottoposto ad esproprio del 72,5 e del 76,4 per cento del patrimonio, rispettivamente.

Come voi vedete il criterio di selettività sparisce: se aumenta il reddito unitario nel rapporto 50: 100: 200, aumenta anche la percentuale di scorporo nel rapporto 55: 72,5: 76,4. Trova conferma il risultato da me esaminato nel caso delle due proprietà identiche ad investimenti diversi: viene espropriato in maggior misura il terreno a reddito unitario (investimento) maggiore.

Andando avanti: con un reddito unitario medio di 300 lire ad ettaro, si passa a 76,3 per cento di scorporo; con redditi unitari per ettaro di 400-500-600 le aliquote di scorporo scendono al 75,8 per cento; al 75,4 per cento; 75,3 per cento. Inspiegabilmente risalgono al 75,6 per cento ed al 75,7 per cento per redditi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

unitari di 700 e di 800 lire ad ettaro. Per reddito di 1000 lire ad ettaro l'aliquota di scorporo è del 74,9 per cento.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma 1000 ettari danno 2 milioni di reddito!

MICELI. Io la invito a suggerirmi due valori di reddito per i quali applicare la tabella. Vuole che la applichiamo per 100 lire e per 400 lire di reddito unitario? Non se ne troverà certamente contento: le aliquote di scorporo sono, infatti, del 72,5 per cento e del 75,8 per cento, rispettivamente.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella deve fare un confronto tra stessi valori; tra stesse superfici.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Si riferisca ai valori, onorevole Miceli.

MICELI. Onorevole Germani ed onorevole ministro, faccio appello non alla vostra comprensione, ma alla vostra attenzione: io ho riportato gli scorpori non in superfici, o in lire ma in percentuali e voi capite che tali percentuali si possono riferire tanto alle superfici che al valore patrimoniale. La vostra obiezione cade quindi senza sforzo. Voi avete fatto una eccezione di limiti estremi: le 1000 lire ad ettaro sono rare nella zona, voi dite, quindi su questo reddito non si può fondare alcun ragionamento. Voglio seguirvi su tale via. Mi riferirò a redditi di 50 e di 300 lire ad ettaro. Non mi obietterete che questi redditi sono eccezionali! Al proprietario con 50 lire di reddito unitario voi espropriate 1100 ettari sui 2000 che ne possiede e gli lasciate in proprietà 900 ettari, al proprietario che ha elevato il reddito a 300 lire ad ettaro, voi espropriate 1474 ettari lasciandogli 526 ettari: quindi dal punto di vista della superficie voi incidete di più su chi ha investito di più, migliorando le culture, trasformandole, ed aumentando così il reddito unitario.

Vengo al patrimonio. Che l'aliquota di scorporo per 2000 ettari e 500 lire di reddito è 76,3, quale significato concreto assume?

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Riguardo al patrimonio, non alla superficie.

MICELI. Trattandosi di aliquota, il riferimento su qualsiasi dato di partenza è completamente indifferente. Quando ho affermato che una proprietà di 2000 ettari con il reddito unitario di 100 lire ad ettaro è sottoposta ad una aliquota di scorporo del 72,5 per cento ho detto tutto. Infatti, detto scorporo si può applicare alla superficie e ciò vorrà dire che a questo proprietario verranno espropriati 1450 ettari di terra; si può applicare al reddito

globale e ciò vorrà dire che il proprietario avrà decurtato il proprio reddito di lire 145.000 annue; si può applicare al valore patrimoniale e ciò vorrà dire che al proprietario il quale aveva prima una consistenza patrimoniale fondiaria di 4.000.000 (ad esempio) verrà sottratta una consistenza patrimoniale di lire 2.900.000. Tutte queste conclusioni si equivalgono: è sempre l'aliquota del 72,5 per cento che viene applicata a quantità diverse qualitativamente. Comunque voglia considerarsi l'applicazione, rimane però vera la conseguenza aberrante che a chi ha terreni con 50 lire di reddito unitario si espropria il 55 per cento ed a chi ha terreni con 300 lire di reddito unitario si espropria il 76,3 per cento: una differenza del 21,3 per cento in più a danno di chi ha investito di più. Come vedete, non è questione di superficie ma è questione di percentuali assurde che si riferiscono in modo irrazionale e a superfici e a patrimoni. Su questo chiedo al ministro una risposta.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un gioco questo...

MICELI. Infatti, è stato definito un gioco, siamo d'accordo.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È il suo che è un gioco.

MICELI. Onorevole ministro, io l'ho pregata di darmi una risposta e non di propinarmi qualche interruzione. La risposta, se crede e se può, me la dovrà dare con i numeri, smentendo con le cifre quello che io ho dimostrato. Metto a disposizione dell'onorevole ministro e dei colleghi, perché possano con ponderazione darmi una risposta, i risultati numerici della mia indagine con superfici, redditi unitari, e percentuali di scorporo.

Questa tabella non dà nessun affidamento, non obbedisce, non diciamo ad una legge matematica, ma nemmeno ad un coerente criterio che trovi razionale rispetto nella applicazione. Onorevoli colleghi, la tabella, poi, applicata alla grande proprietà, ne conserva in misura apprezzabile la consistenza fondiaria e patrimoniale. Avremo, a conclusione della applicazione della tabella, proprietà di migliaia di ettari!

Se la tabella è così incongruente ed irrazionale, allora, onorevoli colleghi, per quale motivo voi la proponete e la difendete?

Ricordo a questo proposito ciò che ha detto il collega Bianco. A parole, siete tutti d'accordo nel proporre una riforma, ma l'attuazione di questa riforma deve fermarsi dove incominciano ad essere colpiti gli in-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

teressi di qualcuno. Se io ho 3 ettari di terra, concludeva l'onorevole Bianco, esemplificando, la riforma che io sostengo è quella che non toccherà i miei tre ettari di terra! Ma qui non di 3 ettari si tratta, onorevoli colleghi. In fondo, la riforma che si vuol fare e per la quale si mercanteggia è una riforma *ad personam*. Perché infatti la tabella qui allegata porta la lettera *F*? Perché vi sono stati sei tentativi prima di arrivare a questa tabella, perché sino a che si è arrivato a questo sesto tentativo, v'era sempre qualcuno al quale un determinato numero delle colonne orizzontali o delle verticali pestava i piedi, ed allora bisognava modificare, sostituire quel numero in modo che il nuovo non desse fastidio.

Da ciò discussioni, sospensioni, piccole crisi interne, cambiamenti, rifacimenti.

Coloro, insomma, che dovevano essere rispettati da questa tabella e dai futuri emendamenti che avete proposto sono stati rispettati, e a questo prezzo si vota la legge (*Interruzione del deputato Giuntoli Grazia*). Ma non è lei, onorevole Giuntoli: ella non è stata tenuta in conto e perciò, forse, strepita (*Si ride*). Ma coloro che dovevano essere soddisfatti da questa tabella sono stati soddisfatti. Se voi non sarete in grado di darci altra spiegazione plausibile alle documentate contraddizioni numeriche alle quali porterebbe l'applicazione della tabella, noi dovremo ritenere ben valida questa nostra spiegazione.

Ma se è così, questa vostra legge non riveste alcun carattere di serietà. È evidente che, se questa riforma deve colpire anche in misura minima determinati interessi e se questi interessi hanno una loro rappresentanza, che i fatti hanno dimostrato preponderante, sui vostri banchi, la discussione che andiamo facendo, oltre che inutile, è anche ridicola.

La differenza tra la tabella della Commissione e quella che voi adesso ci proponete è insignificante. Da un'indagine sommaria si vede che le aliquote rimangono pressoché invariate e se variazione v'è, è a danno dei contadini. È vero che c'è stato un gran da fare, e i repubblicani storici e socialdemocratici vantano questa tabella come una loro vittoria, se non completa, almeno parziale. Crediamo si tratti di una vittoria di Pirro. Se noi confrontiamo le due tabelle, quella precedente della Commissione e l'ultima presentataci dall'onorevole Germani, noi vediamo che nell'ultima colonna, per redditi unitari inferiori alle 100 lire, variano solo le prime tre aliquote di scorporo passando da

75-90-93 per cento a 70-85-90 per cento, cioè segnando una netta diminuzione.

Per gli altri redditi nessuna sensibile variazione di percentuali. Solo nell'ultima colonna, cioè per il reddito di lire 1.000 ad ettaro, le percentuali salgono da 25-40-50 a 35-45-52. Io non so davvero come si possa dire che questo rappresenti un passo avanti. L'onorevole Germani dirà che si danno più terre ai contadini, ma io diffido e vi invito a diffidare delle cifre che ha letto l'onorevole Germani, così come l'onorevole Germani farebbe bene a diffidare delle cifre che in proposito gli potessi dare io, in quanto tali cifre mancano del punto di partenza su cui operare: i comprensori di riforma che non sono determinati ancora, e non sappiamo quali saranno se non dopo la costituzione degli enti di riforma. Quindi, sono cifre tutte campate in aria.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Io, infatti, ho dichiarato che si trattava di cifre presuntive.

MICELI. È per questo che non danno alcuna indicazione.

Io ho fatto un'indagine rispetto a 100 mila lire di patrimonio con reddito unitario di 200 lire e ho visto che la tabella della Commissione porta al 44,50 per cento di scorporo totale mentre la tabella dell'onorevole Germani porta al 46,50 per cento. Quindi si opera una diminuzione sulla disponibilità di terre. Si tratta di differenze minime, ma tali differenze esistono.

Sostanzialmente, avendo maggiorato l'ultima colonna verticale degli scorpori, quella che si riferisce agli alti redditi, a spese della prima colonna, che cosa avete fatto se non aggravare la situazione di coloro che hanno investito di più a vantaggio di coloro che non hanno investito?

GUI. È proprio il contrario di quello che diceva poco fa, quando ella protestava perché si scorporano i terreni sui quali si siano fatti investimenti a scopo di miglioramento.

MICELI. Onorevole Gui, io ho fatto un confronto fra le due tabelle e ho detto che voi avete modificato l'ultima colonna a scapito della prima, ottenendo la conferma della deviazione al vostro stesso principio della selettività.

GUI. Ho detto, appunto, che abbiamo voluto colpire meno quei proprietari che hanno effettuato degli investimenti.

MICELI. Con la tabella Germani fate esattamente il contrario.

Quando voi in tal senso modificate la tabella, ed asserendo che il patrimonio espro-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

piato rimane pressoché identico, si deve concludere che voi espropriate una minore superficie di terra. L'affermazione dell'onorevole Germani che la superficie espropriata aumenterà è contraddittoria.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Dipende dalla qualità dei terreni che appartengono ai singoli scaglioni.

MICELI. Non si tratta di questo: se voi espropriate terreni a più alto reddito, e quindi a più elevato valore unitario, mantenendo fermo il valore complessivo patrimoniale espropriato, è inevitabile che voi espropriate superficialmente di meno. Quindi darete meno terra ai contadini, anche rispetto alla scarsissima che prima promettevate.

Per questi motivi, io ritengo che la tabella debba essere riveduta dalla maggioranza in modo che risponda ad un certo criterio e ad una certa logica. Se la maggioranza vuole obbedire a un certo criterio di logica e di coerenza rispetto alla formulazione iniziale dell'articolo 3, deve cambiare la tabella in modo che non sia una tabella del totocalcio, ma sia una tabella che risponda, per lo meno, a quei criteri che Governo e maggioranza hanno affermato di voler porre a base della legge.

Noi voteremo contro ad ogni tabella che si basi sul principio dello scorporo il quale è la negazione di ogni limite alla proprietà terriera, così come è voluto dalla Costituzione. Ci riserviamo di intervenire sui vari emendamenti per cercare di rendere meno dannosa la applicazione del principio anticostituzionale, da voi già approvato.

BELLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUCCI. Senza voler ripetere gli argomenti portati dall'onorevole Miceli, c'è una situazione che, da un certo punto di vista, va esaminata attentamente, e che riguarda i terreni che hanno press'a poco lo stesso reddito unitario. Riferendomi, per esempio, alle zone agrarie della provincia di Grosseto, vi sono un'infinità di proprietà che hanno all'incirca lo stesso reddito unitario. Ora, io non vedo la ragione per cui, secondo la tabella, si debba scorporare ad un proprietario che possiede mille ettari quella percentuale che viene dal calcolo della tabella — che è, poi, più bassa di quella applicabile a coloro che hanno un reddito unitario maggiore — e constatare poi che un altro proprietario il quale possiede 10 mila ettari debba, dopo lo scorporo, restare in possesso ancora di una quantità di terreno maggiore di quella posseduta dal primo proprietario di mille et-

tari, e cioè prima della operazione di scorporo.

Per quanto si parli di scorporo del reddito, di percentuali che incidono sul reddito totale, questo reddito si traduce poi in superficie di territorio. Ora, la riforma deve dare la terra ai contadini che la devono lavorare, ed io non comprendo perché una proprietà di 1000 o di 500 ettari, a parità di reddito unitario, debba essere scorporata di una certa superficie di terreno, mentre un'altra proprietà nella stessa zona debba essere scorporata per un'altra quantità, di un'altra aliquota che lascia al proprietario un reddito totale molto maggiore ed una quantità di terreno che è, alla fine dello scorporo, superiore anche come superficie a quella che altri avevano prima dello scorporo.

Siccome ciò avviene praticamente (nella provincia di Grosseto si verificano decine di questi casi), io credo che i proprietari questa questione la porranno, anzi si sono già ribellati a questa misura. Con ciò non voglio difendere i proprietari; ma credo che il criterio di giustizia, al quale si voleva arrivare attraverso la tabella, non si raggiunge affatto.

Nella provincia di Grosseto vi sono proprietà di 14 mila ettari. Per esempio, il principe Corsini ha una tenuta di 14 mila ettari. Poi vi sono altri proprietari, come i Colonna, che arrivano sino a 7.000, altri con 5.000 ettari: insomma, proprietà che superano diverse migliaia di ettari.

Ora, a questi signori le cui proprietà hanno un reddito unitario che va da 300 lire a ettaro per scendere sino a 60 lire (e più grandi sono le proprietà e più bassi sono i redditi) lasciate una porzione di terra tanto maggiore quanto più basso è il reddito unitario.

Questo perché, mercè il meccanismo del primo scaglione contemplato dalla tabella, più il reddito unitario è basso, più grande sarà la superficie che verrà automaticamente lasciata al proprietario.

Infatti se le prime 30 mila lire di reddito sono esonerate dallo scorporo, ad un proprietario che ha della terra con 30 lire di reddito unitario vengono lasciati automaticamente 1000 ettari. Se questa proprietà la dividiamo in due, sono 2.000 ettari, e così via.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Giusto.

BELLUCCI. Ora, ecco che per questi motivi, senza volere illustrare ulteriormente le incongruenze della tabella, per non fare perdere del tempo ai colleghi (del resto è stato abba-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

stanza dimostrato), poichè l'onorevole Gui ha proposto un emendamento che tende ad abbassare l'aliquota di esonero a 20 mila lire, ritengo che sarebbe equo, proprio per le ragioni che ho spiegato in principio, bilanciare le proprietà che hanno una enorme estensione, a parità di reddito, escludendole dal beneficio dell'esonero dallo scorporo a partire da 20.000 lire.

Così, mentre l'emendamento Gui si riferisce a tutte le proprietà con 100 lire di reddito unitario, secondo me sarebbe giusto aggiungere alle 100 lire di reddito unitario un determinato limite di superficie, per esempio a partire da mille ettari, eliminando però da questo limite l'esenzione calcolata nel primo scaglione della tabella. In conseguenza, mentre, per esempio, una proprietà di 10 mila ettari, con un reddito unitario di 100 lire viene scorporata per il 90,95 per cento, mercé questo meccanismo verrebbe ad essere scorporata per il 93,40; in compenso, quella fino a 1000 ettari usufruirebbe ancora della esenzione sino a lire 20.000 e si ristabilirebbe un certo equilibrio.

Per spiegare ancora se un proprietario ha 800 ettari con un reddito unitario di 100 lire, e un altro proprietario 10 mila ettari con un reddito unitario di 100 lire, facendo partire l'esproprio da una lira per quello che ha 10 mila ettari e da 20.000 lire quello che ne ha 800, arriveremo ad avere delle proprietà non livellate, evidentemente, ma certamente più equilibrate. Con la tabella proposta, e anche con l'emendamento dell'onorevole Gui, ritorniamo allo stesso sistema, cioè che fino a 20 mila lire abbiamo automaticamente l'esenzione.

Io credo che sarebbe giusto modificare l'emendamento dell'onorevole Gui in questo senso:

« Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e una estensione superiore a ettari 1000 l'esproprio ha inizio da lire 1 di reddito imponibile totale.

« In tal caso per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30 mila a lire 60.000 ».

Così si riporta un po' di giustizia fra questi proprietari, con aumento anche dello scorporo, e quindi con più terra a disposizione da distribuire ai contadini.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Mi sembra che l'onorevole Miceli, forse per amor di tesi, abbia spezzato

una lancia a favore della grande proprietà. È giusto che sia salvaguardato l'investimento, impedendo che esso venga colpito attraverso lo scorporo; ma l'onorevole Miceli è pervenuto alle sue conclusioni partendo da un presupposto che non sempre è esatto. Il ragionamento dell'onorevole Miceli non farebbe una grinza, se effettivamente la differenza fra i redditi unitari per ettaro di diverse proprietà fosse dovuta esclusivamente all'investimento. Sfortunatamente, però, due proprietà aventi la stessa cultura possono dare redditi assai diversi. Quando si fa un raffronto fra i terreni con reddito di 800 lire ad ettaro ed i terreni con reddito di 600 lire ad ettaro, è difficile stabilire se la differenza del reddito sia dovuta all'investimento o sia dovuta, invece, ad una maggiore o minore fertilità della terra.

L'onorevole Miceli si è mosso su una via opposta alla nostra. In altri termini, l'onorevole Miceli non si è riferito soltanto alla piccola e media proprietà, ma si è addirittura riferito a proprietà grandissime di 2000 ettari, con 2 milioni di imponibile, e ha così spezzato una lancia in favore del latifondo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ha dimostrato la illogicità della tabella.

DE VITA. L'onorevole Miceli ha detto: noi non dobbiamo colpire la proprietà ad alto reddito, ma, invece, quella a basso reddito.

Ora, mi pare che non si possa accettare questo criterio.

Per concludere, vorrei rispondere all'onorevole Miceli, il quale ha esclamato: questa è una conquista dei repubblicani e dei socialisti democratici!

Onorevole Miceli, non si tratta di una conquista, perchè qui non si fanno conquiste; qui si discute sui criteri da adottare. Noi abbiamo cercato di ottenere il migliore dei risultati possibili in ordine alla riforma. Quel poco o molto che abbiamo ottenuto è una vera conquista per i lavoratori. Non credo, invece, che siano conquiste per i lavoratori le vostre critiche aprioristiche.

A questo punto, onorevole Miceli, è necessario parlare chiaramente. Noi abbiamo detto che la tabella non ci soddisfa. L'abbiamo discussa ed abbiamo ottenuto alcune modifiche. Non ci soddisfa ancora; ma che cosa dovremmo fare: votare contro il disegno di legge, come sta facendo lei? (*Interruzione del deputato Miceli*). Il nostro lavoro è utile alla discussione e alla causa dei lavoratori come non è utile la critica aprioristica che viene dalla vostra parte.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Potrei condividere l'opinione dell'onorevole Miceli se egli avesse proposto di aumentare anche le percentuali di scorporo per le proprietà ad alto reddito...

MICELI. Ma non ho proposto nulla!

DE VITA. ...ma se ella vuole addirittura agevolare le proprietà con redditi di due milioni, le dico che la sua è una difesa bella e buona della grande proprietà. (*Proteste alla estrema sinistra*).

MICELI. Per evitare una replica, desidero rimanga a verbale che noi non abbiamo proposto nulla; ci siamo limitati a dimostrare che la tabella non risponde agli scopi che la legge si prefigge.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Miceli.

La seduta è sospesa per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle 20.55, è ripresa alle ore 22.10*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti alla tabella A?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, farò alcune osservazioni fondamentali, perché penso che un esame analitico della tabella ci porterebbe lontano, dato che non basterebbe una seduta notturna per arrivare ad una qualche conclusione. Queste tabelle sono il frutto di studi e di discussioni che sono durati parecchie settimane, anzi parecchi mesi.

L'onorevole Miceli, a nome della minoranza, ha osservato fondamentalmente che questa tabella non ha un criterio ispiratore, e soprattutto un andamento che possa ritenersi regolare e rispondente ad un certo criterio. Già in sede di discussione generale, ed anche in qualche intervento nella discussione sugli articoli, noi abbiamo posto in rilievo che le espropriazioni, che gli scorpori hanno luogo, secondo il nostro punto di vista, avendo riguardo non alla superficie ma al valore patrimoniale dei terreni che debbono essere scorporati.

Questo per noi è pacifico, ed ormai, dato che la Camera ha approvato l'articolo 3, dovrebbe esseré acquisito. Ma se gli scorpori hanno luogo avendo riguardo al valore e non alle superfici, ritengo che le critiche dell'onorevole Miceli non abbiano ragione di esistere. L'onorevole Miceli ha anzitutto osservato che l'andamento degli scorpori, a parità di superficie, non segue una linea continua e progressiva.

Rispondo che, se noi abbiamo riguardo alla superficie, effettivamente la linea degli scor-

pori non presenta quella continuità che si potrebbe desiderare. Ma se noi, invece, abbiamo riguardo, anziché alla superficie, al valore del terreno che deve essere scorporato, la critica dell'onorevole Miceli cade.

Io ho qui la tabella delle percentuali di scorporo, come saranno indicate nella tabella allegata alla legge, e le ho tradotte nei risultati (noi sappiamo che le percentuali della tabella procedono per scaglioni e per interpolazioni); è il risultato che deve dirci se la tabella A ha una linea, oppure no. Prendiamo una tabella...

MICELI. Prenda quella di 2 mila ettari.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Io parlo il linguaggio della tabella, e ricordo anzitutto che una linea progressiva vi è senz'altro quando si progredisca in senso verticale, dalle proprietà aventi un reddito complessivo basso a quelle aventi un reddito complessivo alto.

Su questo punto credo non possa esservi discussione: da 30 mila lire di reddito ad 1 milione ed oltre certamente vi è una progressione. Una progressione vi è anche se procediamo dalla parte sinistra della tabella verso destra, cioè se partiamo dal reddito unitario alto procedendo verso quello basso. Sol che, mentre dall'alto in basso della tabella la progressione è crescente, partendo invece dal reddito unitario alto verso quello basso la progressione è pure crescente, cioè la percentuale di scorporo è inversamente proporzionale, diciamo, al reddito medio unitario. Io prendo in considerazione qualsiasi punto del reddito complessivo, per esempio 300 mila lire di reddito complessivo. E allora le percentuali di reddito riferite alle singole caselle verticali sono le seguenti, per un punto qualsiasi della tabella in senso verticale (300 mila lire di reddito complessivo): per 1000 lire di reddito unitario abbiamo uno scorporo del 26,7 per cento; per 900 lire, del 30 per cento; per 800 lire, del 34 per cento; per 700 lire, del 38,3 per cento; per 600 lire del 41,7; per 500 lire del 46,3; per 400 lire, del 53,8; per 300 lire, del 62,7; per 200 lire, del 71,8; per 100 lire e meno, dell'80 per cento. La progressione esiste: v'è un andamento regolare e non un ondeggiamento per cui si vada in alto e si torni in basso; v'è una progressione, secondo un certo andamento, che da destra va verso sinistra. Ripeto, questo vale se noi ci riferiamo al reddito, cioè al valore: ed è al reddito, cioè al valore, che dobbiamo guardare, perché in base all'articolo 3 che abbiamo votato questo è il fondamento degli scorpori. Se, poi, questo andamento si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

traduca in un andamento corrispondente anche in superficie, questo a noi, allo stato attuale, non interessa.

MICELI. Nemmeno a noi. Noi discutiamo sulle vostre posizioni.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sulle nostre posizioni non v'è nessunissimo dubbio perchè i numeri sono numeri, non costruzioni astratte! Non v'è nessunissimo dubbio che la tabella abbia un andamento progressivo, se si guarda al reddito partendo da sinistra della tabella, cioè da redditi medi unitari alti procedendo verso destra, cioè verso redditi unitari bassi. Quindi una linea vi è nella tabella, una linea fondamentale per cui si progredisce nella percentuale di scorporo quanto più si aumenta nel reddito complessivo e si diminuisce quanto più dal reddito medio unitario basso si sale al reddito medio unitario alto. La tabella ha questa linea. Si può discutere se le percentuali dello scorporo siano quelle che noi desideriamo; ma che una linea vi sia risulta dai numeri, e i numeri non sono un'opinione.

Questa tabella presenta un'altra caratteristica, la seguente: che a parità di reddito complessivo presenta degli abbattimenti al basso che sono diversi: cioè sono esonerati dallo scorporo i redditi complessivi da 30 a 100 mila lire, in misura diversa secondo che si abbia in corrispondenza un reddito unitario medio maggiore o minore.

Da questo abbattimento, che abbiamo meditato e sul quale siamo pronti a discutere, dipende qualche irregolarità nell'andamento della tabella: per esempio, ad un certo momento, se si ha riguardo alla superficie, quando si passa dal reddito medio unitario di 600 lire a 500 lire e poi a 400, vi è un salto; possiamo discutere se ciò sia da accettare o meno, ma è nel sistema della tabella; e vi è perchè si è ritenuto di avere una particolare considerazione per quelle proprietà che hanno un alto reddito medio unitario, in quanto questo alto reddito medio unitario, nelle zone che sono nella generalità a coltura estensiva, lo si è raggiunto attraverso un investimento di capitali, attraverso un interessamento da parte dei proprietari, che a nostro parere devono essere tenuti in considerazione.

Quindi, io riconosco che, sotto questo riflesso la tabella presenta qualche irregolarità, ma ciò risponde ad un certo criterio, che noi abbiamo ritenuto di dover adottare.

Anche su questo si potrà discutere; si potrà discutere, cioè, se per i terreni che hanno un reddito unitario alto (per esempio fino a 600 lire), invece di cominciare ad esentare da

60 mila lire di reddito complessivo, si possa cominciare da 30 mila lire; ma il criterio che la tabella ha ritenuto di adottare è questo: che tutti i patrimoni fino a 30.000 lire di reddito complessivo, qualunque sia il reddito unitario che ad esso risponda, abbiano ad essere esentati; che, invece, i patrimoni che vanno dalle 30 alle 60 mila lire di reddito complessivo abbiano a essere esentati fino a 500 lire di reddito unitario.

MICELI. Ella ci sta leggendo la tabella..

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Le sue critiche sono state soprattutto rivolte al fatto che la tabella non ha una regola, non ha un criterio; io le rispondo che la tabella ha una regola ed ha un criterio.

MICELI. Non l'ha.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ella è ingegnere e quindi conosce bene la matematica. Ella ha tradotto in cifre di risultato la tabella, e l'ha tradotta bene, come del resto è facile fare. I numeri che sono nella tabella li ha tradotti in percentuali di scorporo, cioè in valore. La tabella si fonda sul valore.

MICELI. È su quella che io ho discusso.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Miceli, la tabella realizza un certo esproprio in valore che poi si traduce in superficie; ma l'elemento fondamentale è il valore: anche la parte di proprietà che si scorpora è in valore. Questo principio fondamentale noi l'abbiamo già approvato.

Su questa base, quindi, la tabella ha una certa linea; questo ho tenuto a sottolineare e questo risulta dai numeri. Ella ha le cifre sotto gli occhi: basta che guardi la tabella.

MICELI. Io guardo le percentuali di scorporo sul patrimonio.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Miceli, le percentuali di scorporo indicate in valore sono progressive. Del resto, io non ritengo di scendere all'esame particolare degli esempi fatti dall'onorevole Miceli. Egli ad un certo momento, ha modificato o disturbato il criterio del ragionamento, perchè a fianco del valore ha introdotto la superficie. Noi ragioniamo, ripeto ancora, in termini di valore e non di superficie, perchè riteniamo si debba operare sul patrimonio terriero considerato sul suo valore, e non sulla superficie. Se si avesse riguardo alla superficie, faremmo delle sperequazioni, perchè a parità di superficie il valore è sostanzialmente diverso, mentre dobbiamo avere riguardo ad un termine che sia comparabile, cioè al valore.

Ripeto che si potrà discutere se sia esatto che per le terre ad alto reddito si debba fare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

una esenzione fino a 100 mila lire di reddito. Dalla tabella risulta, infatti, per esempio, che per le terre che hanno più di 600 lire di reddito unitario l'esenzione arriva a 100 mila lire, mentre per quelle che hanno un reddito di 500 lire l'esenzione comincia a 30 mila lire. L'ho già detto a sazietà: abbiamo ritenuto di seguire questo criterio, perchè abbiamo pensato che in questi terreni estensivi fosse opportuno fare un trattamento di un certo favore per quei proprietari che hanno saputo realizzare un maggior reddito con gli investimenti. Ma, ripeto, è una cosa sulla quale si può discutere: si potrebbe anche adottare una esenzione unica per tutte le proprietà senza tener conto del reddito. Sarebbe un'altra impostazione e penso che potrebbero essere corretti alcuni inconvenienti che si presentano nella tabella attuale. Noi, tuttavia, riteniamo sia conveniente distinguere le proprietà che hanno un reddito medio unitario di 600 e 700 lire da quelle che hanno un reddito medio inferiore.

Le stesse considerazioni possono valere anche per l'onorevole Artale, il quale ha osservato che gli scorpori sono diversi a parità di superficie. Esatto: gli scorpori sono diversi perchè intendevamo riferirci al valore e non alla superficie.

All'onorevole Adonnino, poi, rispondo che è vero che sono colpite più le proprietà a basso reddito e meno quelle ad alto reddito. Questo è, appunto, il criterio informatore della tabella.

Tuttavia, tenute presenti alcune considerazioni fatte dallo stesso onorevole Adonnino in Commissione e quelle dell'onorevole Cartia, dell'onorevole De Vita e di altri, ho ritenuto, aderendo a tali osservazioni, di elevare alquanto la percentuale di scorporo per le proprietà ad alto reddito, riducendo, invece, le percentuali per la proprietà a basso reddito. È, questa, la caratteristica che distingue la tabella da me proposta, insieme con altri membri della Commissione, da quella proposta dalla Commissione stessa.

Quanto alla tabella governativa, essa riduceva ancor più queste distanze. Noi presentatori dell'emendamento riteniamo che, trattandosi di operare in zone estensive, sia opportuno fare un trattamento diverso da quello previsto dalla tabella governativa. Dico subito che, probabilmente, tale tabella, con queste percentuali di scorporo (cioè con questi distacchi fra le varie percentuali di scorporo), non potrebbe ritenersi parimenti applicabile per il resto d'Italia non compreso nelle zone-stralcio.

Qualcuno obietterà come mai siano state gravate le terre povere nei confronti di quelle a più alto reddito. Due sono state le considerazioni: avendo a disposizione, come riteniamo di avere, una ingente somma da investire nell'agricoltura, abbiamo ritenuto essere più opportuno migliorare le terre ancora da trasformarsi, cioè quelle a basso reddito. Inoltre, abbiamo pensato che i proprietari saranno spinti a migliorare le terre che rendono di più, e quindi sono più facilmente migliorabili, che non le altre.

Onorevoli colleghi, mi sembra sostanzialmente di avere risposto alle osservazioni che sono state fatte. Non scendo all'esame dei casi singoli. Si capisce che, se andiamo agli estremi, probabilmente vi saranno degli inconvenienti o addirittura delle anomalie; ma probabilmente a tale critica non potrebbe sottrarsi alcun criterio di scorporo.

Per quanto concerne l'emendamento Colitto mi pare che esso proponga di escludere tutte le proprietà fino a 50 mila lire e di cominciare a comprendere queste ultime a partire dalle 300 lire di reddito unitario: è un criterio.

Noi riteniamo, vi sia una eccessiva larghezza, specialmente per queste zone-stralcio, nelle quali, per la verità (e questa è una delle ragioni, da tener presenti, per cui siamo stati spinti a gravare più verso la parte destra della tabella che verso la parte sinistra), secondo le statistiche che possediamo, le proprietà che a noi interessa toccare per avere in queste zone la maggiore quantità di terra — e quindi per dare maggior quantità di terra ai contadini — sono comprese fra le 30-60 mila e le 200-300 mila lire di reddito complessivo, e le 400 lire e meno di reddito unitario. Dobbiamo, quindi, toccare queste categorie di proprietà. In queste zone-stralcio le proprietà ad alto e altissimo reddito sono assai poche, e quindi ha scarsa importanza il ritocco in più o in meno nella parte sinistra della tabella, cioè nella parte che tocca le proprietà ad alto reddito unitario, mentre è più interessante, agli effetti della massa di terra che desideriamo distribuire ai contadini, colpire la parte destra della tabella, nei limiti che ho indicati. Per le ragioni che ho esposte, non ritengo quindi di poter aderire all'emendamento Colitto.

Quanto alle note in calce alla tabella, faccio osservare che ho commesso una dimenticanza io stesso, chè, al terzo comma delle note dell'emendamento da me presentato, ove è detto « superiore a 2 milioni », bisogna dire « 1.200.000 lire », perché ho corretto in questa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

maniera gli scaglioni verticali della tabella.

All'emendamento Gui personalmente sono favorevole perché ritengo venga incontro a certe situazioni che credo debbano essere tenute presenti; cioè, ritengo che proprietà anche a basso reddito unitario debbano essere colpite, che altrimenti in certe zone (l'onorevole Mannironi ha ricordato la Sardegna) di riforma se ne realizzerebbe assai poca.

Quanto all'emendamento Bellucci, vorrei riservarmi di studiarlo, perché mi è pervenuto solo adesso.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti proposti alla tabella A?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La tabella, pur essendo stata variamente modificata, non presenta modificazioni sostanziali. Possiamo quindi valutarla nel suo complesso, lasciando che la Camera scelga fra le tre formulazioni che sono state presentate, in quanto le modificazioni sono veramente di poco significato.

La tabella si ispira ai concetti espressi nel primo comma dell'articolo 3, già approvato dalla Camera; cioè, di procedere in base al valore e non in base alla superficie, ma in base al valore anche in relazione a due varianti: al reddito globale e al reddito dell'intera proprietà, applicando una progressione, cioè un prelievo che va crescendo secondo le colonne verticali. È una imposta — chiamiamola pure così — per scaglioni nelle colonne verticali. Però vi è un'altra progressione (e questa è una vera progressione) inversamente proporzionale al reddito unitario: cioè, man mano che il reddito unitario diminuisce, le proprietà, che hanno lo stesso valore ma reddito unitario diverso, hanno una tassazione crescente. Quindi si tratta di una tabella impostata sul valore. Si comprende che, poi, questo valore si traduce in una quota superficiale della proprietà, cioè il 70 per cento del valore corrisponde ad una certa superficie. Non è detto però che debba essere sempre il 70 per cento della superficie; può essere l'80, come il 60 per cento: ciò che importa è che questa superficie abbia il valore del 70 per cento dell'intera proprietà. Ed ecco perché, quando una tabella è impostata sul valore, è impostata su un andamento progressivo, per scaglioni, rispetto allo stesso reddito unitario. Ragionando, invece, in base al concetto di superficie facciamo una critica che niente ha a che fare con i concetti informativi della tabella. Ed è strano che le stesse critiche

siano pervenute dall'estrema destra e dalla estrema sinistra. Anche dalla estrema destra, ma fuori di qui, si è detto da alcuni...

MICELI. Tutte persone di buon senso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è detto che siano persone di buon senso. Sono coloro i quali, magari, hanno interesse a dire che noi colpiamo la libera iniziativa, che noi colpiamo gli investimenti. Ed è stranissimo che quel che è riportato dal *Giornale d'Italia* venga riferito dall'onorevole Miceli. È proprio per questa singolarità che vediamo qui criticata una tabella la quale cerca, in un certo senso, proprio di colpire il meno possibile gli investimenti in omaggio ad un concetto che non dovrebbe essere difeso dall'estrema sinistra, ma da un'altra parte. Tuttavia, ad un certo punto, questi investimenti devono pur essere colpiti, quando essi superino una certa cifra, una certa grandezza, perché tutta la tabella è impostata sul principio del valore e non su quello della superficie ed è impostata su un relativo riguardo agli stessi investimenti. Ecco perché la proprietà (dato che si tratta di maggior valore nei riguardi degli investimenti) che abbia un valore complessivo di 300 mila lire e un forte reddito unitario — cioè dal quale si può presumere vi siano stati degli investimenti — è colpita con una aliquota inferiore, del 40 per cento, nei confronti della proprietà che abbia lo stesso valore di 300 mila lire, ma abbia un reddito unitario di sole 100 lire l'ettaro; la quale ultima è colpita con un prelievo di circa il 95 per cento: il reddito unitario minore viene colpito di più.

Basta leggere la tabella per notare che a parità di reddito globale la proprietà che ha minore reddito globale viene tassata con una aliquota maggiore, e che invece con lo stesso reddito unitario la proprietà che ha maggiore reddito globale viene anche essa colpita di più, come imposta, progressiva.

Basta leggere la tabella per vedere che questi due elementi sono rispettati; ma è senza significato che li si traduca in superficie: non possiamo fare un ragionamento sul tipo di quello del produttore di conserve, il quale diceva di inscatolare un prodotto fatto metà di quaglia e metà di cavallo, per il fatto che metteva insieme mezza quaglia e mezzo cavallo.

Voi valutate in base alla superficie una tabella che è impostata sul valore, senza tener conto che le superfici scorporate hanno un valore diversissimo! Questa percentuale di valore può corrispondere, a seconda dei casi, a superfici notevolmente diverse.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Quindi, quali sono i sofismi — sofismi veri e propri — con i quali si è preteso di attaccare la tabella? Sono quelli del *Giornale d'Italia* di qualche giorno fa, sono quelli stessi che in parte abbiamo sentito ripetere in questa aula, cioè la pretesa di avere una stessa progressione per la superficie, come per il valore.

Ma questa è l'impostazione della tabella; quando abbiamo respinto il criterio della superficie, lo abbiamo fatto perché le superfici sono indici incongruenti, mentre gli indici che hanno importanza sono gli indici di valore.

Vediamo alcuni degli esempi fatti.

Io non ho potuto, naturalmente, che prendere qualche appunto; ma il primo esempio è veramente singolare, ed è quello che più contraddice con la tesi che dovrebbe sostenere l'estrema sinistra. Mi pare che l'onorevole Cuttitta abbia detto qualche cosa di analogo a quel che ho sentito dire dall'onorevole Miceli.

Ammette, quest'ultimo, che due fratelli abbiano 250 ettari, originariamente dello stesso valore. Uno di questi ha operato miglioramenti, e ha ottenuto quindi che il suo patrimonio abbia un valore notevolmente superiore. I 250 ettari lasciati nelle condizioni primitive hanno continuato ad avere un reddito di 25 mila lire, e quindi quel terreno vale, ammettiamo, 1 milione. I secondi 250 ettari hanno un reddito sulle 250 mila lire, e quindi un valore patrimoniale dieci volte maggiore.

Se a queste proprietà avessimo applicato l'imposta patrimoniale formulata dall'onorevole Scoccimarro quando questi era ministro delle finanze, il primo nulla avrebbe pagato, perché sarebbe rimasto al di sotto di quei 3 milioni che non sono toccati dall'imposta, ma il secondo sarebbe stato colpito, ed abbastanza duramente, dalla imposta stessa.

MICELI. Ma l'onorevole Scoccimarro non faceva la riforma fondiaria, come ella pretende di fare!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quando noi applichiamo una percentuale di valore, dobbiamo arrivare a queste conseguenze. Con l'imposta progressiva, colui che ha investito è punito per il suo investimento!

Dobbiamo pensare che, se oggi abbiamo due proprietà di valore diverso, quella che ha un valore maggiore deve dare un contributo superiore in confronto a quella che ha un valore minore. Questo è incontestabile, e tutta la tabella è basata sul concetto che la

proprietà di valore maggiore dia un contributo maggiore.

Del resto, è molto strano che sia proprio l'onorevole Miceli a lamentarsi che ai contadini sia data un po' di terra buona. Se lo avesse detto qualcun altro, non mi sarei meravigliato, ma che sia proprio l'onorevole Miceli a deplorare che sulla proprietà con 300 mila lire di reddito si possano prelevare 30 o 40 mila lire di reddito (che corrispondono ad una certa superficie) per darla ai contadini, questo, sì, mi stupisce. Se questo ragionamento fosse stato fatto — ripeto — dall'altro lato della Camera, lo avrei trovato naturale, ma che questo venga rimproverato da voi — che dite che noi non vogliamo dare la terra ai contadini — che vi opponiate proprio voi a che si diano terreni buoni, ciò è assurdo. (*Applausi al centro*).

LATORRE. Voi non date né la terra buona, né la cattiva! (*Proteste al centro*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Con la nostra tabella diamo un po' di terra buona ai contadini, ed è singolare che ella, onorevole Miceli, sia venuta a fare quel paragone. (*Interruzione del deputato Miceli*). È perfettamente giusto che noi in questa tabella abbiamo dato un certo premio al terreno che supponiamo trasformato.

Giustamente l'onorevole De Vita ha detto che il maggior reddito non dipende sempre dalla trasformazione, ma può dipendere dalla naturale fertilità. Anche in tale caso questo spostamento orizzontale della tabella ha una sua giustificazione tecnica; è più facile che il privato trasformi dei terreni buoni che non dei terreni cattivi; noi possiamo ottenere più facilmente — e questo è interesse generale — che quel privato trasformi, come ne ha l'obbligo, anche con nuovi investimenti i terreni che sono di qualità migliore. E quindi è anche conveniente che noi spostiamo l'attività statale verso terreni i quali hanno in questo momento minore reddito catastale.

Sono queste, poi, le terre cattive non trasformabili? Qui bisogna esser chiari. Io sono agricoltore, sono proprietario imprenditore, e conosco le terre meridionali probabilmente meglio di voi, perché da 30 anni le coltivo e le trasformo; e posso dire questo: che in molti di questi terreni, con l'uso di mezzi meccanici e con investimenti modici, si può ottenere un reddito notevole. Così, un pascolo cespugliato di scarso reddito, con un modesto lavoro di macchine io l'ho visto trasformato in ottimo seminativo, coltivabile a rotazione. Per questo non possiamo dispreziare questi spostamenti delle colon-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

ne verso la destra della tabella, perché essi ci danno modo di compiere grandissime opere di trasformazione e di compiere, attraverso investimenti dello Stato, quelle trasformazioni, che francamente, in altri modi, attraverso l'iniziativa privata (di cui siete diventati in questo momento fautori e protettori) non si sarebbero avute, nemmeno col contributo dello Stato.

Ed è perché siamo convinti che in questi terreni vi è un'alta riserva di ricchezza (una ricchezza latente, potenziale che è compito dello Stato mettere in valore, a beneficio della maggior produzione e della maggiore occupazione) che accettiamo questo inasprimento della tabella.

È per questo che, dal punto di vista tecnico, ritengo che questo spostamento verso destra delle aliquote sia spostamento che derivi non da una punizione di proprietari neghittosi — beché questo concetto io non condivido — ma derivi dall'indirizzo, che noi abbiamo, verso lo sfruttamento della ricchezza naturale, latente, che con mezzi tecnici moderni ed economici adeguati può essere messa a frutto in modo da creare veramente un notevolissimo accrescimento, anche nei terreni aridi, di quella produttività che è insita in molti terreni meridionali.

Ma è curioso che le critiche siano venute sempre da una parte: perché siamo accusati di voler dare terreni cattivi; ma, quando la tabella dà terreni buoni, siamo accusati anche in questo caso sempre dalla stessa parte.

Se volete proteggere i terreni buoni, dovete anche ridurre la prima colonna della tabella; e non pretendere di aumentarla e rimproverarci, poi, di voler dare solo i terreni cattivi!

Se volete aumentare la tabella a destra, non capisco le difese dell'onorevole Miceli di quel bravo imprenditore, che ha aumentato il reddito dei terreni e ricade nella tabella destra.

Se volete rispettare questi imprenditori dovete dire che siamo consequenziali, che abbiamo cercato di ridurre al minimo possibile l'onere verso quelli che hanno lavorato e di aumentarlo per quelli che non hanno lavorato.

Se è valida una vostra critica, non è valida l'altra.

L'esempio dell'imprenditore provetto, che viene colpito, si concilia con la nostra tabella, nella quale abbiamo cercato di colpirlo il meno possibile, ma se egli supera le 200 mila lire di reddito, pur con investimenti, abbiamo dovuto colpirlo ugualmente, perché un proprietario privato con un reddito di 200 e

più mila lire è già un grande proprietario. Mi stupisco che questo grande proprietario sia protetto dall'opposizione.

L'onorevole Colitto ha fatto l'inverso; ci ha accusato di colpire troppo la piccola e la media proprietà: è questa l'argomentazione che egli oggi ha esposto per sostenere quel suo emendamento con cui si vuole partire come quota minima di scorporo, anziché da 30 mila lire di reddito, da 50 mila.

Ho già detto che i criteri di distinzione fra piccola, media e grande proprietà sono criteri arbitrari, come tutti i criteri e tutte le ipotesi di lavoro. Anche oggi la scienza lavora su « certezze » che sono semplici ipotesi di lavoro le quali, probabilmente, fra dieci anni saranno dimenticate perché gli studi successivi avranno dimostrato che esse non erano affatto fondate. Figuriamoci se una ipotesi fatta dagli economisti agrari possa avere un valore maggiore di queste certezze scientifiche!

Ho già avuto occasione di dire che i limiti in lire oro della piccola e della media proprietà dagli economisti agrari erano stati calcolati rispettivamente in 1700 e in 10 mila lire di reddito catastale, che poi sono stati spostati — nei nuovi redditi catastali — a 10 mila lire per la piccola proprietà e a 100 mila lire per la media proprietà. Ho detto pure che non potevo accettare questo spostamento che mi sembrava eccessivo, e che il limite della media proprietà mi sembrava giusto fra le 40 e le 50 mila di reddito catastale.

Noi siamo scesi a 30 mila. Qui vi è una obiezione giuridica in relazione all'articolo 44 della Costituzione, nel quale si dice che la legge aiuta la media proprietà. È una eccezione giuridica che dipende dal concetto che adottiamo della media proprietà. Ho detto che le 10 mila lire, di cui parlava l'onorevole Miceli, rappresentavano veramente un livello troppo basso, ma non sono d'accordo invece nell'affermare che 30 mila lire costituiscano un livello troppo basso, e ritengo che per i terreni considerati nelle ultime quattro colonne di destra della tabella dobbiamo calcolare non solo il reddito catastale attuale, ma anche quella latente ricchezza che il catasto non colpisce, che esiste e che non è stata rilevata per la mancanza normale di mezzi di lavoro (non dico nemmeno di investimenti), diversi dai lavori ordinari. Ed allora diciamo che per questi terreni in cui vi è possibilità di impiegare lavoro umano o meccanico, quelle 40-50 mila lire possono trovare anche un ulteriore abbassamento a 30 mila lire. Perciò non sono

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Colitto. Vi sono, invece, due emendamenti, presentati rispettivamente dagli onorevoli Gui e Bellucci, che mi trovano consenziente. Mi trova consenziente l'emendamento Gui, che discende non solo da motivi regionali, ma anche dalla considerazione della natura obiettiva dei terreni in cui queste situazioni si verificano.

Sono consenziente, poi, in linea di massima — salvo le precisazioni di forma — con l'emendamento Bellucci all'emendamento dell'onorevole Gui. Ritengo che sia giusto — ma desidero controllare la formulazione — che per le proprietà le quali superano un certo livello di valore — non un livello di superficie, che per la tabella non avrebbe significato — l'abbattimento alla base debba scomparire, per evitare che certe grandissime proprietà abbiano a godere di un abbattimento alla base che, date le loro proporzioni, non appare giustificato.

Ma, mentre per l'emendamento Gui posso dire senz'altro che l'accetto nella sua formulazione, in quanto mi sembra che il reddito minimo di lire 20 mila possa essere assunto come base per i terreni che hanno un valore unitario da lire 99,99 in meno e raggiungono tuttavia un reddito complessivo di 20 mila lire, applicando anche quello sca-

glione come è indicato nell'emendamento stesso, per l'emendamento dell'onorevole Bellucci propongo alla Camera — ed in ciò mi pare sia d'accordo anche il relatore — di non pregiudicarlo, rinviandolo a domattina onde suggerire modifiche di forma. Lo spirito dello emendamento mi trova consenziente, ma desidero studiarne meglio la forma, per sostituire a quei 1000 ettari che non si possono inserire in questa tabella, una indicazione di valore.

Quindi, concludendo, io riaffermo l'esattezza della tabella, quando essa si consideri in quelle funzioni per le quali è stata concepita, e non quando la si consideri in funzione della superficie.

Ripeto, non è una tabella in relazione alla superficie, è una tabella che funziona sul valore globale.

Accetto, dunque, l'emendamento Gui; accetto nello spirito, salvo una precisione di forma, l'emendamento Bellucci; respingo lo emendamento dell'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Prima voteremo sulla tabella, poi sulle « note ».

Pongo in votazione l'emendamento Colitto sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario, con cui si propone di modificare i primi tre righi come dalla tabella seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE	IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
	Lire									
Lire	1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
Fino a 50.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre 50.000 a 100.000	—	—	—	—	—	—	—	15	30	55

(Non è approvato).

Passiamo allora alla tabella della Commissione nella formulazione proposta dal relatore per la maggioranza.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo contro la tabella della Commissione. Debbo ringraziare l'onorevole ministro principalmente per avere, forse incautamente, proprio alla fine della discussione degli articoli, confessato quali sono i criteri effettivi che ispirano questa « riforma » secondo il Governo e la maggioranza.

L'onorevole ministro, che è il solo ad aver risposto a tono numericamente al parallelo da me fatto sugli scorpori che la legge prevede su 250 ettari di terreno nudo e sugli stessi 250 ettari più i 5 milioni di investimenti, ha dovuto ammettere che i 250 ettari più i 5 milioni di investimenti rappresentano per la sua « riforma » un determinato capitale e che, come ha fatto Scoccimarro per l'imposta patrimoniale, bisogna tassare questo capitale complessivo terra-investimento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho tratto un'analogia; non ho detto questo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

MICELI. Quindi, siccome, quei 250 ettari dopo l'investimento dei 5 milioni, non valgono più i 2 milioni di prima, ma 10 milioni, noi tassiamo progressivamente, in natura, e con rimborso, questo capitale di 10 milioni!

La prima considerazione è che quindi questa riforma è una tassazione in natura, cosa che avevamo già sospettato ed affermato senza averne conferma. Adesso ne abbiamo avuto la più autorevole conferma.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ogni espropriazione è una imposizione.

MICELI. La seconda constatazione è che, sempre riferendomi all'esempio da me proposto, questa riforma colpisce i 5 milioni di investimenti; ed anche questo è una riprova del carattere produttivistico della « riforma »! Queste due preziose ammissioni, per noi giustificano la presente seduta notturna, e giustificherebbero ancora un'ora più tarda, perché credo che in ore normali queste constatazioni non si sarebbero certamente registrate!

Riguardo alle osservazioni del relatore, debbo convenire che il relatore stesso non ha compiuto alcuno sforzo, non dico per rispondere, ma per affrontare gli interrogativi da me posti. Ha preferito ignorare le mie domande o rispondere a questioni che io non ho posto. Il relatore ha schivato ogni risposta, sostenendo che noi parlavamo due linguaggi diversi: io quello dell'esproprio per superficie, il Governo quello dello scorporo per valori patrimoniali. Troppo comoda la scappatoia! Il nostro ragionamento parte dalla considerazione di superficie, ma è completamente valido per i valori patrimoniali. Quando ho affermato che con l'applicazione della vostra tabella, voi ad un proprietario di 2 mila ettari di terreno espropriate 1100 ettari (55 per cento), ciò significa anche che il patrimonio fondiario di quel proprietario *qualunque esso sia* subisce lo scorporo del 55 per cento del suo valore: da un patrimonio fondiario che fruttava 100.000 lire annue di reddito voi scorporate una parte tale per cui ad esproprio avvenuto tale reddito si ridurrà a 45.000 lire annue, cioè voi espropriate il 55 per cento del valore patrimoniale, se è vero che il reddito è proporzionale al valore. Quando affermavo invece che con l'applicazione della vostra tabella 2 mila ettari di terra, con un imponibile di 500 lire ad ettaro, cioè con un milione di reddito globale, subiscono il 75,4 per cento di scorporo, ciò vuol dire che il relativo valore patrimoniale (corrispondente ad 1 milione di reddito annuo) subisce una espropriazione del 75,4 per cento. Dov'è finito

il vostro criterio di colpire di più la proprietà assenteista e di salvaguardare, entro dati limiti, quella attiva?

Capisco come al relatore di maggioranza non sia convenuto rispondere, ma è strano che abbia invocato, per questo, una inesistente diversità di linguaggio. Noi, onorevole Germani, parliamo lo stesso linguaggio vostro; e lo parliamo dal momento che voi avete approvato il primo comma dell'articolo 3, e lo parliamo non perché abbiamo rinunciato ai nostri criteri di espropriazione e di assegnazione, ma perché tentiamo di proporvi quelle modifiche che rendano la vostra legge meno dannosa ai contadini ed alla produzione. Voi, superando il ridicolo dell'affermazione, ci accusate di voler proteggere i grossi patrimoni. Non abbiamo necessità di ricordarvi che noi proponiamo di ridurre tutti i patrimoni fondiari a valori corrispondenti a superfici non superiori ai 50 od ai 100 ettari. Ma non è di questo che discutiamo, visto che avete respinto le nostre proposte, discutiamo invece in concreto sulla tabella che ci presentate, e crediamo in tale discussione di aver dimostrato, che, applicata a casi reali, la vostra tabella non risponde ai criteri informativi che voi stessi avete posto a premessa della tabella stessa e che avete approvato nel primo comma dell'articolo 3. I numeri delle vostre tabelle contraddicono quanto voi stessi avete proposto ed approvato; quindi voi stessi avete coerenza dovrete respingerli presentandone altri più idonei.

L'onorevole Germani stesso ha rilevato che ci sono delle incongruenze in questa tabella. Ma non si tratta di incongruenze formali, quali quella della discontinuità, portata come diversivo dall'onorevole De Vita. La tabella deve essere per forza discontinua: il fatto stesso che le aliquote di scorporo variano per scaglioni, indica che nel passaggio da uno scaglione ad un altro vi dovrà essere un salto! Per evitare tali salti sarebbe occorsa non una tabella numerica, ma una formula che esprimesse le percentuali di scorporo in funzione del valore patrimoniale e del reddito unitario, formula che si sarebbe potuto tradurre in una linea continua quale una rappresentazione grafica. Noi ci riferiamo non alla discontinuità, ma ai ritorni indietro nella tabella. Per esempio, come da un patrimonio con reddito di lire 800 ad ettaro con uno scorporo del 75,8 per cento si passi a scorpori percentuali inferiori per redditi unitari inferiori, non è facilmente comprensibile né conciliabile con i criteri che voi avete annunciato essere a base della tabella.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Perchè hanno un reddito unitario diverso.

BURATO. Nei primi scaglioni si provoca appunto questo fenomeno.

MICELI. Ma questo non è tutto. L'applicazione della tabella per redditi unitari variabili porta all'assurda conseguenza di « inversioni » e di « ritorni » nell'aumento delle percentuali di scorporo. Per fare un caso pratico, con 600 mila lire di patrimonio e 300 lire unitarie di reddito voi fissate uno scorporo per 76,3; per 800 mila lire di capitale e 400 lire di reddito unitario stabilite uno scorporo del 75,8 per cento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma, se va a 300, sono 81.

MICELI. Questo vuol dire che con l'aumento del capitale e del reddito unitario voi fissate una progressione decrescente nelle percentuali di scorporo: da 76,3 andate a 75,8.

Ed allora perchè, nel caso di 200 lire e 100 lire di reddito unitario si scende addirittura al 72,5 per cento di scorporo? Qui non si tratta di mancanza di uniformità, di salti che si verificano nel passaggio da uno scaglione all'altro, qui si tratta di inversione del criterio che si verifica per determinati redditi unitari, si tratta di veri e propri « ritorni » nell'andamento degli scorpori.

Io ho messo a disposizione degli onorevoli colleghi della Commissione e del ministro dei numeri precisi che documentano tale illogico ed inconcepibile fenomeno che si verifica nell'applicazione della tabella e che ci autorizza a definirla incongruente ed arbitraria.

Da queste nostre considerazioni e documentazioni non può che derivare un voto nettamente contrario alla tabella che ci proponete.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A nel testo Germani, escluse le note:

Percentuali di scorporo riferite agli scaglioni di reddito imponibile.

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE			IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
			Lire									
Lire			1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
Fino a	30.000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre	30.000 a	60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
»	60.000 a	100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
»	100.000 a	200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
»	200.000 a	300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
»	300.000 a	400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
»	400.000 a	500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
»	500.000 a	600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
»	600.000 a	700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
»	700.000 a	800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
»	800.000 a	900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	900.000 a	1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
»	1.000.000 a	1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
	Oltre	1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

ALICATA. È approvata da voi, non dai contadini italiani! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione le note nel testo del relatore per la maggioranza:

« La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nella ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione le note aggiunte, di cui all'emendamento Gui, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio ha inizio da lire 20.000 di reddito imponibile totale.

« Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno ».

(*Sono approvate*).

La votazione sulle note aggiuntive proposte dall'onorevole Bellucci è rinviata a domani, su richiesta della Commissione.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3-a degli onorevoli Artale, Spoleti, Lecciso, Caserta, Semeraro Gabriele, De Meo, Tonengo, Guerrieri Emanuele, Pierantozzi, Amatucci, Cagnasso, Concetti e Giuntoli Grazia:

« Sono esenti dalla espropriazione, qualunque sia l'imponibile medio dominicale per ettaro, le proprietà aventi una superficie complessiva non superiore a ottanta ettari ».

L'onorevole Artale ha facoltà di illustrarlo.

ARTALE. Il mio emendamento è nello spirito della riforma e ha lo scopo di escludere dall'esproprio, limitatamente ad una superficie modesta di 80 ettari, quelle proprietà che hanno più delle altre assolto alla loro funzione sociale, per gli altissimi investimenti che in esse sono stati fatti e per l'elevata produttività raggiunta, tanto da avere un reddito medio superiore alle 1000 lire.

Ora, è certo che proprietà aventi già 1000 lire per ettaro di imponibile medio, sono a produttività intensa, perché si tratta di frutteti, di arboreti specializzati; quindi le proprietà che superano queste 1000 lire per ettaro di medio imponibile, certamente raggiungono la perfezione della cultura agricola e presuppongono larghissimi investimenti di capitali ed un altissimo assorbimento di lavoro con quelle forme di impianti specializzati associati ad una rotazione, nella produzione del suolo, che si raggiunge con delle forme perfezionate di irrigazione e canalizzazione, per cui in alcune zone si solleva l'acqua perfino da 50 metri dal sottosuolo.

Sarebbe ingiusto espropriare questi meravigliosi agricoltori che, nei limiti del precepto costituzionale, dovrebbero vedere piuttosto premiata la loro instancabile operosità dopo che hanno atteso per decenni il frutto di questi loro investimenti che, magari, sono stati tratti dal libero commercio o dalla libera professione o dai risparmi di generazioni.

Lo stesso onorevole ministro, che non era in disaccordo con questo emendamento, mi ha detto che in definitiva sul suolo nazionale inciderà poco, perché si tratta di un migliaio di ettari. Ora, io domando: perché non dobbiamo accogliere questo emendamento, che d'altra parte non può incidere certamente su degli agrumeti altamente specializzati, dato che sono in zone delimitate che non possono ritenersi certamente suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria in quanto rappresentano l'*optimum*, ma che in ogni caso costituirebbe una cautela. Questo emendamento vale piuttosto per quei terreni ad altissima produttività che vengono a ricadere nei comprensori di bonifica. Ora, è naturale che per una stessa ragione di giustizia questi terreni che vengono a ricadere nei comprensori, pur avendo una produttività ed una cultura altamente diverse da quelli circostanti dovrebbero avere l'identico trattamento che hanno quei terreni che sono nelle zone che non possono essere colpite, in quanto non sono suscettibili di trasformazione agraria e fondiaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Questo emendamento rende più aderente la legge al precetto costituzionale e le toglie alcune conseguenze deteriori a cui credo che il ministro ed i colleghi che la hanno elaborata non volessero neanche involontariamente pervenire.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo 3-ter dell'onorevole Giuntoli Grazia:

« I terreni costituenti il terzo residuo vincolato possono, su richiesta da presentarsi all'ente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, essere venduti dall'attuale proprietario a contadini coltivatori manuali della terra, secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

« Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di un anno dal giorno della determinazione, da parte dell'ente, del terzo vincolato.

« Le vendite debbono effettuarsi in conformità del piano di assegnazione dei terreni predisposto dall'ente e con l'osservanza delle disposizioni stabilite da questo circa il prezzo e le altre condizioni di assegnazione delle terre ai contadini.

« In caso di inosservanza di tali disposizioni da parte del proprietario questi decade dalla facoltà di cui al primo comma del presente articolo ed è soggetto all'esproprio immediato anche dei terreni costituenti il terzo residuo.

« Agli acquirenti sono estese le agevolazioni riconosciute agli assegnatari dei terreni concessi dall'ente. In caso di risoluzione del contratto per mancato adempimento degli obblighi da parte dei contadini acquirenti, la proprietà del fondo si trasferisce all'ente, che è tenuto a corrispondere al venditore il prezzo pattuito nel contratto di vendita stipulato col primo acquirente ».

L'onorevole Grazia Giuntoli ha facoltà di svolgerlo.

GIUNTOLI GRAZIA. Mi sono indotta a presentare questo emendamento solo per la preoccupazione di alcuni contadini i quali vivono da lunghi decenni sulla terra, apportandovi notevoli modifiche, costruendo pozzi, preparando orti, facendo miglioramenti agrari, e che oggi, essendo i loro fondi compresi nei comprensori di scorporo, hanno la preoccupazione di rimanere senza terra. È per questo che io ho presentato il mio emendamento, secondo il quale « i terreni costituenti il terzo residuo vincolato possono essere venduti dall'attuale proprietario a coltivatori manuali

della terra ». Questa facoltà deve essere esercitata entro un anno e le vendite, naturalmente, devono essere effettuate nella stessa maniera come vengono effettuate le vendite dall'ente ai contadini. In caso di inosservanza di tali disposizioni e quando l'ente venga a conoscere che ci siano delle frodi e degli inganni, naturalmente la facoltà decade e l'ente ha tutti i diritti di esproprio sul terreno già messo in vendita dal proprietario. Agli acquirenti sono estese le agevolazioni riconosciute agli assegnatari dei terreni concessi dall'ente, ed in caso di risoluzione del contratto, per mancato adempimento degli obblighi da parte degli acquirenti, la proprietà del fondo si trasferisce all'ente che, naturalmente, è tenuto a corrispondere al venditore il prezzo che era stato convenuto con i contadini.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mannironi:

« Per i terreni olivastri di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli Enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

« Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio ».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di illustrarlo.

MANNIRONI. L'emendamento da me proposto ha lo scopo principale di rendere veramente operante in determinate zone dell'Italia meridionale, e particolarmente delle isole, la riforma che abbiamo allo studio.

Come ho avuto occasione di dirvi in un breve intervento fatto nella seduta pomeridiana, se la riforma dovesse applicarsi in Sardegna tenendo conto soltanto del reddito imponibile, la riforma stessa non sarebbe assolutamente operante.

Ora, per darvi un'idea ancor più precisa del modo con cui è distribuita la proprietà terriera sarda, vi dirò che proprietà terriere private le quali abbiano un reddito complessivo da 20 a 40 mila lire, in Sardegna ve ne sono soltanto 191, per una superficie complessiva di 68.839 ettari. Proprietà che abbiano un reddito complessivo da 40 a 60 mila lire ve ne sono soltanto 24, per una superficie complessiva di 57.743 ettari. Proprietà che abbiano un reddito da 60 a 100 mila lire soltanto 16, per una estensione complessiva di 23 mila ettari. Proprietà che abbiano un reddito da 100 a 200 mila lire soltanto 4,

DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

per una estensione complessiva di 4 mila ettari.

Concludendo, la proprietà terriera in Sardegna che abbia un reddito variabile da 20 mila e 200 mila lire comprende solamente 235 proprietà, per complessivi 154 mila ettari, che, rapportati alla superficie complessiva dell'isola, rappresentano un'aliquota veramente irrisoria.

La verità è, onorevoli colleghi, che in Sardegna la proprietà è veramente distribuita e frazionatissima. Basterà, per darvene un'idea, leggersi qualche cifra. Proprietà che abbiano una estensione fino a 25 ettari ve ne sono complessivamente in Sardegna 363 mila; proprietà che abbiano una estensione da 25 a 50 ettari ve ne sono 7.680; proprietà che abbiano una estensione da 50 a 100 ettari ve ne sono solamente 1.557.

Quindi, come vedete, la proprietà è frazionatissima; le unità poderali terriere che arrivano fino a 25 ettari rappresentano la maggioranza.

Ora, se si dovesse applicare solo la legge che noi stiamo elaborando, come ho già rilevato, le applicazioni concrete, pratiche, si ridurrebbero ad una quantità irrisoria.

Voglio, però, significare che si può ovviare all'inconveniente un po' con l'accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Gui e un po' con l'emendamento che io vi propongo.

In Sardegna esistono delle vaste superfici coperte da olivastri, piante tipicamente mediterranee: detti terreni si prestano ad una facilissima trasformazione, in quanto con una spesa relativamente tenue e con un lavoro non difficile, gli olivastri possono essere innestati e trasformati in ulivi.

Nella mia sola provincia, che ha una superficie complessiva di 7 mila chilometri quadrati, si calcola esistano oltre 3 milioni di olivastri. Voi potete facilmente considerare che se questi 3-4 milioni di olivastri fossero innestati, potrebbero diventare una vera ricchezza non solo per la mia provincia, ma per l'intera nazione.

Una notevole tendenza a questi lavori di trasformazione sussiste già, soprattutto per effetto dei premi di incoraggiamento e dei contributi che lo Stato, e oggi anche la regione, stanno erogando per incoraggiare tali opere di trasformazione fondiaria. Ma siamo ancora ben lontani dal raggiungere risultati del tutto soddisfacenti. Penso perciò che si abbia una ottima occasione per ottenere che i proprietari assenteisti di quei terreni olivastri si decidano una buona volta a trasformare i loro

terreni per fare in modo che una notevole ricchezza oggi improduttiva diventi veramente produttiva.

La proposta che io ho formulato col mio emendamento trova un lontano precedente in una vecchissima legge che il governo spagnolo aveva promulgato in Sardegna fin dal 1624. Fin da allora il governo spagnolo aveva imposto al capitolo IV del libro VIII dei capitoli delle corti che « in tutte le incontrade, (vi leggo l'italiano antiquato dell'autore che riporta questi decreti del vicerè spagnolo) ville e luoghi, nei cui territori v'ha oleastri, ogni suddito che paga fuoco, sia obbligato a innestare ciascun anno 10 alberi in olivi sotto pena annuale ai contravventori di 40 soldi da applicarsi al signor del luogo. Questi alberi diverranno propri di chi li ha innestati, col l'obbligo soltanto di pagare un tanto al signor del luogo ».

Successivamente però tale principio di riforma fu allargato. E ciò avvenne « col dare in proprietà — scrive il Gemelli, dal quale ho tratto queste preziose notizie — i terreni abbondevoli di oleastri a coloro che disposti fossero d'innestare e coltivare dette piante. E acciocché la poltroneria non entrasse in core alle persone, dappoiché vedute si fossero nel possesso di quelle terre, e così a trovarsi benissimo in tutto o in parte al fine della utilità della legge, si aggiunse comminazione che in caso di decidia, vista e riconosciuta dal signore del luogo, insieme cogli amministratori, sarebbero mandati in galera o lor si torrebero almeno le dette terre con perdita della fatica fatta per darsi ad altra persona che la cultura degli ulivi meglio promovesse ».

Vi è, in questa legge, una forma di intervento dello Stato che, con mezzi veramente persuasivi, interveniva per indurre i proprietari dei terreni olivastri a trasformare i terreni stessi, comminando pene severe per gli inadempienti e disponendo che i terreni coltivati passassero in proprietà dei coltivatori, mentre per costoro erano previste sanzioni qualora frodassero la legge.

Ora, questo principio di intervento dello Stato per indurre i proprietari assenteisti a trasformare i loro fondi trasformabili, mi pare vada opportunamente ripreso e riaffermato in questa occasione.

Del resto, nell'articolo 10 della legge sulla Sila, che già abbiamo approvato, è previsto che l'Opera di colonizzazione può intervenire per imporre la trasformazione di determinati territori.

Io vorrei proporre che questo stesso principio fosse applicato; subito, in questa prima

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

fase della riforma fondiaria, nel senso che sia ingiunto ed imposto ai proprietari di una certa superficie di terreni olivastrati, di trasformarli, e che ove costoro non adempiano all'obbligo loro imposto entro un termine che sia pur fissato dagli enti colonizzatori e di trasformazione, i terreni non trasformati siano sottoposti ad esproprio.

È una forma mista di intervento, che serve sia ad imporre l'obbligo della trasformazione, sia per creare nuove possibilità di esproprio in quei terreni che non sarebbero soggetti all'esproprio stesso se si applicasse solo la legge che stiamo esaminando.

Il limite massimo di superficie che io ho proposto, per giustificare e per legittimare questo intervento statale, è quello di 50 ettari. È una superficie complessiva che, considerata soltanto in rapporto alla qualità delle piante che vi vegetano, può considerarsi sufficiente. Non ho ritenuto di ridurre tale superficie complessiva ad entità minori, perché allora il principio avrebbe potuto determinare delle sperequazioni o dei disordini di natura economica, data soprattutto la suddivisione ed il frazionamento della proprietà terriera in Sardegna. Io credo che quando ad un proprietario di 50 ettari olivastrati si impone la trasformazione, noi realizzeremo un vantaggio sociale, contribuendo a determinare un numero maggiore di occasioni di lavoro, e potremo consentire anche che una maggiore quantità di mano d'opera disoccupata venga assorbita.

Quando consideriate che, oggi, nei 50 ettari di terreno olivastrato, attualmente destinati soltanto a pascolo, possono pascolare soltanto un centinaio di pecore guidate da un solo pastore, potete subito avere l'idea del come queste superfici non siano, purtroppo, in grado di assorbire molta mano d'opera. La situazione potrebbe invece mutare radicalmente, se, anziché a pastorizia transumante e brada, i terreni fossero destinati alla cultura dell'ulivo e di altre piante arboree asciutte.

Sono convinto, onorevoli colleghi, che un principio così affermato rappresenti una innovazione notevole nel regime sociale e fondiario della mia isola, e credo anche di altre regioni dell'Italia meridionale. Sono pure convinto che potremo dare, in questo modo, un notevole impulso a tutte le forme di iniziativa privata per la trasformazione fondiaria.

I privati proprietari di terreni olivastrati hanno finora avuto uno stimolo e un incoraggiamento dai contributi statali sulla spesa di trasformazione.

Aggiungendo ora, nella nostra legislazione, la minaccia dell'esproprio, aumenteremo lo stimolo ai privati. Trattasi di un'utile e necessaria, oltre che socialmente giustificata, sanzione per quei proprietari, che, pur disponendo di beni maggiormente sfruttabili, non ne riconoscono i vantaggi economici, non sentono i loro doveri sociali e non sanno porre la loro ricchezza a vantaggio della collettività. In questi casi è giusto e doveroso che la collettività si sostituisca ai privati assenteisti, concedendo la terra a coloro che intendono direttamente coltivarla.

Per questo insisto nel mio emendamento e prego la Camera di volerlo approvare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere — facendo riferimento ad una precedente interrogazione con risposta scritta, e tenuta presente la risposta del Ministro della difesa — se non intendano appagare le legittime e fondate richieste del Comando generale dell'Arma, a mezzo di opportuni stanziamenti, nel bilancio dell'Amministrazione competente, onde consentire all'Arma stessa di svolgere i propri compiti con una attrezzatura adeguata ed efficiente, tenendo soprattutto presenti le moderne esigenze e le attuali necessità di rapide comunicazioni.

(1607)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza delle continue violenze che si sono verificate in Sicilia, per parte dei proprietari terrieri, soprastanti, campieri, ecc.; al momento della divisione dei prodotti agricoli; e quali misure intende adottare per evitare tali sopraffazioni che hanno costato la vita a diversi lavoratori.

(1608)

« GRAMMATICO, MICELI, NASI, PUCETTI, LA MARCA, D'AGOSTINO, CALANDRONE, SALA, PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria e del commercio, per co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950.

noscere quali provvedimenti abbiano predisposto per evitare il danno grave e ingiustificato che alla Fiera del Levante di Bari deriverebbe dal contemporaneo svolgimento di una Fiera a Napoli. E ciò in attuazione di disposizioni di legge e per considerazioni di opportunità e di giustizia a tutela di Fiere già affermatesi in campo nazionale e internazionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3289)

« MORO ALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non si intenda finalmente procedere alle pubbliche elezioni dell'Amministrazione comunale di Isola Liri, ponendo così fine ad un'anormale situazione che va a tutto detrimento della popolazione locale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3290)

« ZAGARÌ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando il comune di Nova Siri (provincia di Matera), costantemente ignorato dai vari Governi succedutisi in Italia dall'unificazione, potrà vedere iniziati i lavori dell'edificio scolastico, il di cui progetto, rielaborato secondo i suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pare sia stato relegato in archivio se non addirittura cestinato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3291)

« PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponde al vero che l'ufficio romano per l'esportazione di opere d'arte ha concesso licenza di esportazione:

a) per una tavola, attribuibile a Vittore Carpaccio, raffigurante da un lato una caccia a folaghe sulla laguna veneta, e dall'altro una prospettiva;

b) per un busto di personaggio di casa Barberini, attribuito a Lorenzo Bernini.

« Nel caso che queste notizie dovessero essere confermate, l'interrogante chiede pure di conoscere i nomi dei funzionari che rilasciarono dette licenze, e quelli degli esportatori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3292)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali nella zona del Todino (Perugia) nel corso dell'attuale trebbiatura vengono arrestati i coloni che si rendono colpevoli di appropriazione indebita di grano nei confronti

dei proprietari, mentre vengono lasciati a piede libero gli istigatori, i mandanti, che sono i maggiori responsabili del disordine e che al momento dell'arresto dei coloni hanno dichiarato agli agenti della forza pubblica di essere stati essi stessi a dare l'ordine al riguardo.

« Tali fatti sono accaduti anche in aziende agrarie, in comune di Todi, appartenenti ad Enti di beneficenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3293)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere come, indipendentemente dai provvedimenti generali allo studio, intenda impedire la rovina finanziaria degli Istituti ospedalieri causata dalla cronica insolvenza dell'Istituto nazionale malattie lavoratori che va giorno per giorno aggravandosi. Così il credito degli ospedali umbri ha raggiunto ormai la cifra di circa 300 milioni; a titolo di esempio, la situazione creditoria di uno di tali ospedali, che era al 31 dicembre 1949 nei riguardi della Mutua predetta di lire 16.929.684, è passata al 10 luglio 1950 a lire 29.574.455.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro non ritenga disporre provvedimenti immediati per il finanziamento della Mutua, nei riguardi degli ospedali, già gravati da crediti verso i comuni e verso gli altri Enti, sia mediante anticipazioni, sia mediante la urgente liquidazione di crediti che l'Istituto malattie vanterebbe verso lo Stato, o in qualsiasi altro modo che si ritenga opportuno, in modo da salvare gli ospedali da una situazione disastrosa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3294)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, perché dica se non crede che sia ormai da considerarsi maturata la necessità di una pronta statizzazione della strada litoranea Manfredonia-Barletta, la quale, mentre congiunge tra loro comuni, frazioni e porti di notevole rilievo, ha un particolare valore turistico ed abbrevia di oltre 60 chilometri il percorso tra il Gargano e Bari, sì che, resa idonea al grande traffico, valorizzerà tutto un cospicuo complesso di interessi e di rapporti con sensibile vantaggio dell'intera regione pugliese e della stazione idrotermale di Margherita di Savoia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3295)

« PERRONE CAPANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, stante

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

il crescente disordine in mezzo al quale (per la vera e propria gara di disobbedienza alle norme regolamentari che si svolge tra autocarristi, automobilisti, velocipedisti, possessori di veicoli a trazione animale o di micromotori e pedoni) si va attuando in tutta Italia la circolazione stradale con il risultato di una quotidiana e sempre più alta serie di incidenti mortali o quasi, e di danni alle cose, non creda di disporre anzitutto un maggior rigore nella concessione di abilitazioni alla guida di motori, indi un congruo aumento degli effettivi della polizia stradale e, da parte di questa, un più continuo e vigile controllo della circolazione stessa, che peraltro si estenda in modo particolare anche alle ore notturne e si eserciti, piuttosto che con lunghe e ripetute vessazioni dei guidatori di macchine automobilistiche per la visione di documenti, che novantanove volte su cento sono in regola, esigendo che, nel circolare, si osservino con scrupolo i limiti di velocità, si tenga senza eccezione la propria mano, si effettuino secondo regola le curve, i sorpassamenti, i passaggi a livello e gli incroci, con particolare riguardo, nei confronti di questi ultimi, all'uso dei fari antiabbaglianti, e infine si rispettino tutti i dettati del Codice della strada, infliggendo ai contravventori le sanzioni di legge o denunciandoli senza pietà alla autorità giudiziaria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3296)

« PERRONE CAPANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale sia l'attuale situazione dell'elaiopolo di Sassari e quali provvedimenti intenda adottare per garantire, in vista della prossima campagna olearia, che detto elaiopolo venga tempestivamente rimesso in piena efficienza; e se non ritenga di poter impegnare il proprio interessamento per l'installazione di un moderno impianto di raffinazione onde venire incontro agli interessi degli olivicoltori, la cui produzione rappresenta un rilevante apporto all'economia della provincia di Sassari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3297)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga giusto riconoscere e garantire, con opportuni provvedimenti, gli interessi di quella particolare categoria di autotrasportatori costituita da persone — carrettieri — sino a ieri esercenti il trasporto a trazione animale di merce povera (ghiaia, pietriccio, detriti, sabbia, mattoni, tegole, neve, ecc.) e che si sono do-

vuti ora munire di automezzi per fronteggiare le inderogabili esigenze del progresso e della concorrenza.

« Col cambiamento del mezzo di trasporto non si sono tuttavia mutate la natura e le caratteristiche del servizio, il quale riguarda sempre il trasporto della stessa merce povera che, in genere, appartiene, sino all'arrivo in cantiere, al trasportatore (come per la sabbia, la ghiaia, ecc.) oppure è cosa di nessuno (neve, pietriccio, ecc.).

« In queste condizioni l'aver equiparato il servizio in oggetto a quello normale di autotrasportatori per conto terzi — con tutte le gravissime limitazioni e rigorismi d'ogni sorta vigenti per questo ramo — ha significato la totale disoccupazione per molti, e la rovina per altri, i quali dopo aver fatto l'acquisto, con debiti, dell'automezzo, han dovuto tenerlo immobilizzato.

« Una disposizione che stabilisse una netta distinzione per la categoria in parola e ne agevolasse l'attività e i servizi ben sembra pertanto che verrebbe a rispondere a chiare ragioni di giustizia e di umanità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3298)

« ARATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali siano i criteri fondamentali del piano di riarmamento delle ferrovie concesse della Sardegna e quando intenda iniziare l'attuazione di detto piano. In particolare l'interrogante chiede di conoscere se e quando delle automotrici verranno immesse in esercizio sulle predette linee, in conformità agli impegni assunti a suo tempo dal Ministero dei trasporti. L'interrogante chiede all'onorevole Ministro di voler dare in merito le più esaurienti delucidazioni date le vivissime preoccupazioni che turbano i dipendenti delle ferrovie concesse e le popolazioni interessate per le ricorrenti notizie, specie dopo quanto è già stato annunciato per il tronco Tempio-Monti, di una possibile attuazione del piano di smantellamento delle ferrovie concesse. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3299)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se non ritiene contrario ai principi elementari di democrazia e al dovere della obiettività nei confronti di tutte le organizzazioni, il decreto presidenziale dell'8 luglio 1950, in base al quale sono stati revocati da membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipen-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

denti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), i rappresentanti dei lavoratori, che erano stati designati dalle « Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale », come previsto dalla legge, e regolarmente nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1948; e ciò per aderire ad una richiesta formulata da un'organizzazione sindacale notoriamente minoritaria ed apertamente protetta dal Governo, a scopo di parte;

2°) se non ritenga doveroso reintegrare nelle loro funzioni i menzionati rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L.; o, comunque, di accogliere la richiesta avanzata al Ministero dalla Federazione nazionale dei dipendenti dagli enti locali, aderente alla C.G.I.L., di procedere ad una consultazione democratica di tutti i dipendenti degli enti locali e ospedalieri, in modo che i lavoratori direttamente interessati ad una sana ed economica amministrazione dell'Istituto, siano in grado di eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione; oppure di promuovere un *referendum*, che permetta agli stessi lavoratori interessati di determinare in quale proporzione essi desiderano essere rappresentati dalle differenti organizzazioni della categoria. (398) « DI VITTORIO, SANTI, SMITH ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della difesa, allo scopo di conoscere se egli è in grado di dare comunicazione al Parlamento dell'elenco nominativo delle 400 persone che — secondo il suo discorso conclusivo delle manovre pronunciato alla presenza di addetti militari stranieri — il Governo pensa, verificandosi determinate circostanze, di « mettere fuori combattimento ». E se l'onorevole Ministro è in grado altresì di riferire sul metodo che egli pensa di adottare nel portare a compimento una siffatta operazione. (399) « LOMBARDI RICCARDO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. •

DE VITA. Circa un mese fa ho presentato una interpellanza al ministro delle finanze, riguardante la pressione tributaria in alcuni settori dell'economia agricola del nostro paese.

Gradirei che l'onorevole ministro delle finanze rispondesse a questa mia interpellanza, che ha carattere di urgenza, prima delle ferie estive.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso l'onorevole ministro delle finanze di questa sua richiesta.

La seduta termina alle 23,45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16,30:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

ERMINE e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie. (1481).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (*Urgenza*). (1173). — *Relatore per la maggioranza*: Germani; *Relatori di minoranza*: Grifone; Capua; Rivera e Scotti Alessandro.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889). — *Relatore* Riccio.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Reposi.

6. — *Seguito della discussione della mozione dell'onorevole Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO